

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE

ANNALI

SEZIONE DI

ARCHEOLOGIA E STORIA ANTICA

DIPARTIMENTO DI STUDI DEL MONDO CLASSICO
E DEL MEDITERRANEO ANTICO

XV

Napoli 1993

Comitato di Redazione

Giancarlo Bailo Modesti, Ida Baldassarre, Irene Bragantini, Luciano Camilli,
Anna Maria D'Onofrio, Bruno d'Agostino, Luigi Gallo, Patrizia Gastaldi,
Emanuele Greco, Giulia Sacco

Segretaria di redazione: Ilaria D'Ambrosio

Direttore responsabile: Bruno d'Agostino

NORME REDAZIONALI DI AIONArchStAnt

I contributi vanno redatti in due copie, in cartelle di 30 righe, ciascuno di 65 battute. Di essi va inoltre redatto un breve riassunto (max 1 cartella).

Documentazione fotografica: le fotografie, in bianco e nero, devono possibilmente derivare da riprese di originali, e non di altre pubblicazioni; non si accettano fotografie a colori e diapositive. Unitamente alle foto deve pervenire una garanzia di autorizzazione alla pubblicazione, firmata dall'autore sotto la propria responsabilità.

Documentazione grafica: la giustezza delle tavole della rivista è max cm 14,5 x 21,5; pertanto l'impaginato va organizzato su multipli di queste misure, curando che le eventuali indicazioni in lettere e numeri e il tratto del disegno siano tali da poter sostenere la riduzione. Il materiale per le tavole deve essere completo di didascalie.

Le documentazioni fornite dagli autori saranno loro restituite dopo l'uso.

Gli autori riceveranno n. 25 estratti del proprio contributo.

Gli estratti eccedenti tale numero sono a pagamento.

Gli autori dovranno sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia ai diritti di autore a favore dell'Istituto Universitario Orientale.

Le abbreviazioni bibliografiche utilizzate sono quelle dell'*American Journal of Archaeology*, integrate da quelle dell'*Année Philologique*.

Degli autori si cita la sola iniziale puntata del nome proprio e il cognome, con la sola iniziale maiuscola; nel caso di più autori per un medesimo testo i loro nomi vanno separati mediante trattini. Nel caso del curatore di un'opera, al cognome seguirà: (a cura di). Tra il cognome dell'autore e il titolo dell'opera va sempre posta una virgola.

I titoli delle riviste, dei libri, degli atti dei convegni, vanno in corsivo (sottolineati nel dattiloscritto).

I titoli di articoli contenuti nelle opere sopra citate vanno indicati tra virgolette singole, come pure la locuzione 'Atti...', quella 'catalogo della mostra...' e le voci di lessici, enciclopedie, ecc.; vanno poi seguiti da: in. I titoli di appendici o articoli a più mani sono seguiti da: *apud*.

Nel caso in cui un volume faccia parte di una collana, il titolo di quest'ultima va indicato tra parentesi.

Al titolo del volume segue una virgola e poi l'indicazione del luogo — in lingua originale — e dell'anno di edizione.

Al titolo della rivista seguono il numero dell'annata — sempre in numeri arabi — e l'anno, separati da una virgola; nel caso la rivista abbia più serie, quest'indicazione va posta tra parentesi dopo quella del numero dell'annata.

Eventuali annotazioni sull'edizione o su traduzioni del testo vanno dopo tutta la citazione, tra parentesi tonde.

Se la stessa citazione compare nel testo più di una volta, si utilizza un'abbreviazione costituita dal cognome dell'autore seguito dalla data di edizione dell'opera, salvo che per i testi altrimenti abbreviati, secondo l'uso corrente nella letteratura archeologica (p. es., per il Trendall, *LCS*, *RVAP* ecc.).

L'elenco delle abbreviazioni supplementari va dattiloscritto a parte.

Le parole straniere, salvo i nomi dei vasi, vanno in corsivo.

L'uso delle virgolette singole è riservato unicamente alle citazioni bibliografiche; in tutti gli altri casi vanno adoperate le virgolette doppie « ».

Per i testi scritti al computer si richiede l'invio del dischetto, specificando l'ambiente (Macintosh, IBM) e il programma di scrittura adoperato.

Abbreviazioni:

Altezza: h.; ad esempio: ad es.; bibliografia: bibl.; catalogo: cat.; centimetri: cm.; circa: ca.; citato: cit.; colonna/e: col./coll.; confronta o vedi: cfr.; diametro: diam.; dottore/dottoressa: dott.; eccetera: ecc.; edizione: ed.; *et alii*: *et al.*; fascicolo: fasc.; figura/e: fig./figg.; frammento/i: fr./frr.; inventario: inv.; larghezza: largh.; lunghezza: lungh.; metri: m.; numero/i: n./nn.; pagina/e: p./pp.; professore/professoressa: prof.; ristampa: rist.; secolo: sec.; seguente/i: s./ss.; serie: S.; sotto voce/i: s.v./s.vv.; supplemento: suppl.; tavola/e: tav./tavv.; tomba: t.; traduzione italiana: trad. it.

Non si abbreviano: *idem*, *eadem*, *ibidem*; in corso di stampa; nord, sud, est, ovest; nota/e; *non vidi*.

a Georges Vallet

« Vedete che, secondo una mia vecchia fissazione, associo sempre... i dati dell'archeologia e le conclusioni storiche, ribadendo, senza riprendere un'annosa discussione, che tutte le fonti archeologiche, come le fonti filologiche, dovrebbero essere a monte a disposizione di chi deve fare un quadro storico ».

In queste righe contenute nella relazione conclusiva del 26° Convegno di Taranto (*Lo Stretto crocevia di culture*, Napoli 1993, p. 731) scritte poco più di un anno fa, si può ritrovare, sotto quell'apparenza fintamente semplicistica, il grande tema di fondo della ricerca storico-archeologica degli ultimi cinquant'anni, quello al quale totalmente si informa la biografia scientifica di Georges Vallet.

A poche settimane dalla Sua scomparsa, mentre ancora emozioni ed incredulità si accompagnano al rimpianto per gli affetti e la simpatia che seppa sempre suscitare, vorrei qui ricordare, nel modesto tentativo di esemplificare la portata profondamente innovativa della Sua ricerca e del Suo impegno intellettuale, alcuni capisaldi, specialmente negli studi sulla colonizzazione greca in Occidente. G. Vallet vuol dire innanzitutto Megara Hyblaea ed in questa impresa il Suo nome è indissociabile da quello del Suo grande compagno ed amico F. Villard. Megara è stato e rimane il cantiere pilota nella storia delle ricerche sulla città greca, per la capacità che i suoi indagatori hanno sempre avuto di storicizzare le scoperte, di farne (merito loro) dei paradigmi, al confronto con i quali è impossibile sottrarsi, a cominciare dalle fondamentali definizioni di spazio pubblico e spazio privato (l'*agora* arcaica, le case) in una città fondata alla fine del secolo VIII a.C., fino alle classificazioni della ceramica in base alle associazioni di un sito privilegiato (le lucerne arcaiche e le celebri coppe ioniche Vallet-Villard) che sono diventati veri e propri fossili-guida nella esplorazione delle stratificazioni arcaiche nel Mediterraneo.

Con la tesi alla Sorbonne, *Rhégion et Zancle*, pubblicata a Parigi nel 1958, il Vallet entra nel novero dei grandissimi studiosi della colonizzazione, proponendo, secondo le prospettive della 'storia totale', una sintesi mirabile tra rigore filologico applicato a *tutti* i documenti disponibili ed interpretazione storica avanzatissima non solo sulle città calcidesi ma su

tutto l'Occidente al di là ed al di qua dello Stretto, ciò che gli permise, per la prima volta dopo T. J. Dunbabin, di porre le basi scientifiche di una discussione storicamente aggiornata sul commercio greco di età arcaica e classica (argomento su cui tornerà più volte in seguito, con grande onestà intellettuale e disponibilità al confronto, per rivedere e aggiornare le Sue stesse posizioni, alla luce dei progressi della ricerca). Mentre l'esplorazione di Megara (con il progetto del parco e del Museo ed il lungo e meticoloso allestimento con G. Voza delle sale megarresi del nuovo Museo di Siracusa) costituiranno, con la Sua incessante attività di organizzatore culturale e di editore (fondazione del Centre J. Bérard a Napoli e Direzione dell'École française de Rome) un impegno ininterrotto per tutta la Sua vita, nel 1967 al VII Convegno di Taranto (istituzione di cui era uno dei padri fondatori e che lo ha visto a lungo protagonista di indimenticabili dibattiti) Vallet pronuncia la celeberrima relazione su *La Cité et son territoire*.

Non è eccessivo affermare che oggi, a distanza di oltre un quarto di secolo, evento quanto mai raro nella storia della ricerca in epoca recente, il testo di G. Vallet (in *Atti Taranto 7*, 1967, Napoli 1968, pp. 67-142) resta in larghissima parte insuperato.

Fino ad allora non sistematico come campo di interessi scientifici (lo studio della campagna non attirava per niente gli archeologi, eccettuati forse solo Adamesteanu ed Orlandini in Italia) il problema della terra fu affrontato dal Vallet con la raccolta scrupolosa di una massa enorme di documenti divisa in centinaia di contributi sparsi ma soprattutto, nel momento del riordino della materia, con una impareggiabile presentazione problematica.

Fu in quella occasione che il Vallet formulò la interpretazione 'politica', quella che sarà la più accreditata in seguito, sull'origine dei grandi santuari extraurbani ed in generale mise le basi per lo studio dei rapporti tra culti, divinità e installazioni legate all'uso dello spazio agrario, con straordinaria esemplificazione e discussione di numerosi casi particolari.

Ma soprattutto è stata la relazione del Vallet (insieme a quella di un altro Suo grande Amico e nostro indimenticabile Maestro, Ettore Lepore) a porre le basi di tutti gli studi che oggi si compiono sulla città, sulla *chora* e sulla storia particolare ed originale che caratterizza l'esperienza coloniale greca in Occidente, sotto questo profilo.

Verso la fine di novembre del 1989, durante la pausa di un colloquio al Centro J. Bérard di Napoli, ricordo di aver proposto ad Entrambi di organizzare un nuovo convegno sui problemi della terra. Mi fu data la medesima, affettuosa, risposta: alla fine degli anni '60 il confronto tra marxismo e strutturalismo forniva un quadro intellettuale di riferimento. Oggi un convegno su quel tema sarebbe solo un «aggiornamento quantitativo».

EMANUELE GRECO

INDICE

M. Botto, I bronzi di produzione orientale del tumulo F di Satrium	p.	9
S. Bruni, Su un calice eburneo misconosciuto	»	23
N. Lubtchansky, La valse tragique des cavaliers sybarites selon Aristote	»	31
A. Pelosi, Premessa per la ripresa dell'indagine nel settore nord-orientale di Cuma	»	59
G. Aversa, Una cassetta « con elementi della trabeazione dorica » dal museo archeologico statale di Crotone	»	77
C. Rescigno, L'edificio arcaico del santuario di Marica alle foci del Garigliano: le terrecotte architettoniche	»	85
G. Paolucci, Due krateriskoi etruschi a figure nere da Camporsevoli sul monte di Cetona	»	109
R. Robert, Rites de protection et de défense. A propos des ossements d'un chien découverts au pied du rempart de Paestum (<i>Appendice</i> , Etude ostéologique di M. Leguilloux)	»	119
A. M. D'Onofrio, Le trasformazioni del costume funerario ateniese nella necropoli pre-soloniana del Kerameikos	»	143
L. Gallo, Le leggi suntuarie greche e l'alimentazione	»	173
P. Cillo, La 'cetra di Tamiri': mito e realtà musicale	»	205
P. Vidal-Naquet, Il canto del cigno di Antigone. A proposito dei versi 883-884 della tragedia di Sofocle	»	245
D. Allgöwer, Antiochos I ^{er} de Commagène entre sceptre et diadème	»	257
P. Ruby, Types et fonctions dans les typologies céramiques archéologiques. Quelques problèmes et quelques propositions	»	289

Attività del Dottorato di Ricerca in Archeologia

A. Salerno, Revisione della tomba Brinson: lo scavo » 323

M. Maiello, Tipologie insediative e organizzazione territoriale in
età arcaica e classica: Sala Consilina » 329

Recensioni

P. Gastaldi: M. Carmen Vida Navarro, 'Warriors and weavers:
sex and gender in Early Iron Age graves from Pontecag-
niano', in *The Accordia Research Papers*, 3, 1992 » 341

M. L. Napolitano, *Héraclès, d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Bilan et perspectives*, 'Actes de la Table Ronde de Rome, Académie Belgica-École Française de Rome, 15-16 septembre 1989', Bruxelles-Rome 1992 » 345

Riassunti degli articoli » 361

I BRONZI DI PRODUZIONE ORIENTALE DEL TUMULO F DI SATRICUM *

MASSIMO BOTTO

I reperti in questione provengono dalla tomba a camera 2 inglobata nel cosiddetto tumulo F, individuato ad un km. a nord-ovest della porta principale dell'insediamento di Satricum, in corrispondenza della strada per Ardea¹. La tomba presenta più deposizioni. All'esterno della camera, lungo una specie di corridoio a L. giacevano tre defunti di sesso maschile, mentre all'interno, a giudicare dalla presenza di tre puntali bronzei di lancia, doveva essere sepolto almeno un quarto individuo (fig. 1.1). Le deposizioni esterne sono ovviamente successive a quella interna, dal momento che precludono l'accesso alla camera. La loro seriorità è comunque confermata dalla prevalenza delle armi in ferro rispetto a quelle in bronzo, infatti, solo il defunto a nord-ovest aveva una lancia guarnita in bronzo.

Altri indizi permettono di affermare che fra le deposizioni esterne le due collocate sul lato ovest precedevano quella di sud. Per queste tre sepolture i corredi funerari risultano analoghi: uno o due aryballoi, una o due patere baccellate in bronzo, una o due oinochoai in bronzo, un tripode. La lacuna più ampia nella documentazione deriva dal fatto che non è quasi mai possibile stabilire la precisa relazione fra deposizione ed oggetto di corredo. Sicura è l'attribuzione al defunto disposto sul lato sud di due reperti alquanto particolari; si tratta di un corno patorio e di una coppa di bronzo a doppia parete di produzione nord-siriana (fig. 2). All'interno della camera, invece, erano collocati un supporto bronzeo a doppia bulla con base troncoconica, almeno due tripodi ed una delle quattro anfore a spirali inserite nell'inventario.

La datazione del complesso si basa sulla ceramica d'importazione ed è compresa fra il secondo e l'inizio dell'ultimo quarto del VII secolo a.C. Fra i pezzi

* Vorrei rivolgere un sentito ringraziamento a S.F. Bondi e B. d'Agostino che hanno letto e discusso il manoscritto di questo articolo; alla disponibilità e cortesia di M.A. Rizzo si devono le fotografie dei pezzi analizzati.

¹ Per un recente riesame della tomba e dei corredi in essa rinvenuti cfr. i contributi di G. Colonna, F. Canciani e G. Bartoloni in *CLP*, pp. 337-342.

LE LEGGI Suntuarie GRECHE E L'ALIMENTAZIONE *

LUIGI GALLO

1. Le leggi suntuarie greche, che costituiscono un angolo di visuale estremamente significativo per studiare le condizioni oggettive di vita e le dinamiche interne nelle società antiche, sono tradizionalmente conosciute solo per alcuni aspetti, come l'attenzione prestata alle pratiche dell'abbigliamento e al comportamento femminile e l'intervento nella sfera funeraria, sui quali l'esiguo e frammentario materiale documentario getta una maggiore luce¹. Nel caso, assai meglio documentato, del mondo romano, la legislazione suntuaria coinvolge in misura rilevante anche un ulteriore campo, quello dei consumi alimentari. A partire dalla *lex Orchia* del 181 a.C., nel II e nel I sec. a.C. si susseguono una fitta serie di provvedimenti — alcuni dei quali emanati da grandi personalità della politica romana, come Silla, Cesare ed Augusto — che intervengono in questo campo sia fissando dei limiti alle spese e al numero dei convitati nei pasti ordinari e festivi, sia ponendo delle restrizioni al consumo di certi cibi (in particolare della carne e del pesce) e dando invece impulso a quello dei prodotti di origine vegetale, componenti tradizionali dell'alimentazione sostanzialmente semplice e sobria dei secoli precedenti². Questo marcato interesse per la sfera nutri-

* Il presente lavoro costituisce una versione ampliata di una relazione presentata al Convegno internazionale su 'Food in Antiquity: Studies in Ancient Culture and Society' svoltosi dal 22 al 25 luglio presso l'Institute of Classical Studies dell'Università di Londra.

¹ Mancano trattazioni d'insieme sulle leggi suntuarie greche. Di notevole interesse risultano ancora i rapidi cenni dedicati al problema da Mazzarino 1947, pp. 193 ss. Utili riferimenti anche in Gehrke 1978, pp. 162 ss., in Cozzoli 1980, pp. 133 ss. e in Brugnone 1992, pp. 5 ss. Sui provvedimenti suntuari relativi all'abbigliamento cfr. Mills 1984, pp. 255 ss.; sulle leggi che regolamentano gli usi funerari cfr. Reverdin 1945, pp. 110 ss.; Ampolo 1984, pp. 92 ss.; Toher 1986, pp. 303 ss.

² Sulle leggi suntuarie romane cfr. Bonamente 1980, pp. 67 ss.; G. Clemente, 'Le leggi sul lusso e la società romana tra III e II secolo a.C.', in A. Giardina, A. Schiavone (a cura di), *Società romana e produzione schiavistica. III. Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali*, Roma-Bari 1981, pp. 1 ss.; E. Gabba, 'Ricchezza e classe dirigente romana fra III e I sec. a.C.', in *RivStor*, 93, 1981, pp. 548 ss., rist. in *Del buon uso della ricchezza*, Milano

tiva non ha nulla di stravagante e di eccentrico: nel suo intento di contrastare le alterazioni che le trasformazioni economiche derivanti dall'espansione imperialistica di Roma tendevano a produrre nello stile di vita dell'aristocrazia e nella competizione politica, l'oligarchia senatoria, a cui è fondamentale legata la legislazione suntuaria, non poteva trascurare un settore che costituiva un canale tutt'altro che marginale per l'uso ostentativo della ricchezza da parte dei gruppi dominanti. La sontuosità dei banchetti, funzionale all'accrescimento delle clientele, e l'esibizione di cibi particolarmente raffinati e costosi, provenienti per lo più dalle importazioni transmarine, erano infatti aspetti significativi di un modello di comportamento che, oltre a stravolgere le regole tradizionali della competizione politica e a mettere a repentaglio i patrimoni aristocratici, era foriero di effetti destabilizzanti sul complessivo equilibrio sociale.

È abbastanza evidente che la legislazione suntuaria romana — e ciò è probabilmente valido già per le più antiche disposizioni in materia funeraria contenute nelle XII Tavole — risente in misura notevole della precedente esperienza normativa greca: lo stesso Catone, che ebbe un ruolo decisivo nella battaglia contro il lusso, era in effetti profondamente influenzato, come è stato sottolineato, da quella cultura greca verso cui sbandierava pubblicamente la sua avversione³. Ora, se si considera che proprio Catone, in quanto promotore della *lex Orchia*, diede impulso all'intervento in campo cibario, diventa ragionevole pensare che anche in tale settore, come è del resto esplicitamente asserito da una testimonianza tarda (Amm. Marc., XVI, 5, 1), la politica suntuaria romana sia debitrice nei confronti della tradizione greca e che perciò la meno documentata normativa greca fosse caratterizzata da un'analoga attenzione per le pratiche di commensalità. A rafforzare una siffatta ipotesi si può ricordare che il fenomeno delle legislazioni suntuarie greche si sviluppa in un'epoca, quale quella arcaica, in cui i consumi alimentari, come è efficacemente evidenziato dall'uso di termini allusivi alle abitudini nutritive nel dibattito politico (si pensi alla frequente designazione dei ricchi come *pacheis* o all'epiteto di *cheirogastores* attribuito agli artigiani in ambito milesio), costituiscono un significativo elemento di distinzione

1989, pp. 37 ss.; G. Clemente, 'La politica romana nell'età dell'imperialismo', in AA.VV., *Storia di Roma. 2. L'impero mediterraneo. I. La repubblica imperiale*, Torino 1990, pp. 256 ss. Le fonti principali sulle leggi suntuarie romane relative alla sfera alimentare sono costituite da Gellio, II, 24 e da Macrobio, *Saturn.*, III, 17.

³ Sul probabile influsso che la tradizione legislativa greca ha esercitato sulle misure sul lusso funerario contenute nella X Tavola, che riflettono verosimilmente una normativa di origine soloniana introdotta nel Lazio già nel secolo precedente, cfr. D. Van Berchem, 'Rome et le monde grec au VI^e siècle avant notre ère', in AA.VV., *Mélanges A. Piganiol*, Paris 1966, II, pp. 745 ss.; G. Colonna, 'Un aspetto oscuro del Lazio antico: le tombe del VI-V secolo a.C.', in *ParPass*, 32, 1977, pp. 158 ss.; Toher 1986, pp. 305 ss. Sul debito che la più recente legislazione suntuaria romana mostra di avere nei confronti di quella greca, con cui trovano tra l'altro una puntuale corrispondenza le norme che regolamentano il comportamento femminile, cfr. Bonamente 1980, pp. 84 ss., ove si sottolineano gli stretti legami che lo stesso Catone aveva con la tradizione greca. In tal senso cfr. già Passerini 1934, pp. 34 ss.

sociale: ed è verosimilmente in tale contesto che ha le sue radici il ben noto concetto sociologico greco della *tryphe*, il lusso raffinato ed ostentato, nel quale, a giudicare già dalla sua originaria valenza semantica (da *trypto*, 'spezzettare'), l'alimentazione ha un ruolo di particolare rilievo⁴. Tra i fattori di accentuazione delle tensioni sociali che le normative suntuarie miravano a contrastare, il lusso della mensa doveva dunque avere un peso non trascurabile⁵.

Ma è possibile riscontrare indicazioni in tal senso nella documentazione antica sulle leggi suntuarie greche? Per quanto esigui, i dati a noi disponibili si rivelano comunque efficaci nel suggerire, mi sembra, un marcato interesse di tali normative per la sfera delle pratiche alimentari.

2. Un primo importante indizio in proposito credo che sia fornito da alcune misure di limitazione del consumo di vino che la tradizione antica attribuisce a personaggi noti come promotori di una normativa suntuaria. A Zaleuco di Locri è riferibile una serie di disposizioni sul comportamento femminile e sull'abbigliamento (Diod., XII, 21, 1-2; Suid., s.v. *Zaleukos*) che, per le analogie che trovano in altre politiche suntuarie arcaiche e per la consonanza con le tendenze di fondo ravvisabili nell'azione di questo legislatore, sono probabilmente da ritenere estranee alle rielaborazioni tarde di matrice pitagorica di cui altre norme a lui ascritte serbano chiaramente l'impronta: allo stesso nomoteta è fatto

⁴ Sul consumo alimentare come elemento di distinzione sociale nella Grecia arcaica cfr. G. Nenci, 'Pratiche alimentari e forme di definizione e distinzione sociale nella Grecia arcaica', in *Homo edens*, pp. 25 ss. Sul concetto di *tryphe* e sul ruolo di primo piano in esso avuto dai fatti alimentari cfr. l'approfondita analisi di Nenci 1983, pp. 1019 ss., il quale sottolinea giustamente come tale nozione non sia soltanto un *topos* letterario, qual è per lo più considerata, ma rimandi anche a un concreto fenomeno sociale, e ne individua la genesi in un ambito storico ben preciso, quello della Ionia di età arcaica, nel quale il modo di mangiare risulta essere un criterio di definizione sociale. Per l'ottica tradizionale che tende a vedere la *tryphe* unicamente come un motivo letterario e filosofico elaborato dalla cultura del IV sec. a.C. cfr. Passerini 1934, pp. 35 ss.; in tal senso cfr. di recente Schmitt Pantel 1992, pp. 452 ss., secondo la quale le testimonianze sulla *tryphe* delle città arcaiche risentirebbero del dibattito culturale sviluppatosi in età ellenistica. Sia Passerini che la Schmitt Pantel trascurano l'importanza che il concetto di *tryphe* ha già nell'Atene della seconda metà del V sec. a.C., allorché risulta impiegato non solo in riferimento a comportamenti individuali, come in vari passi di Aristofane, ma anche per caratterizzare lo stile di vita di interi popoli o di gruppi sociali: cfr., ad es., Thuc., I, 6,3; [Xen.], *Ath. Pol.*, I, 11; Crit., fr. 31 D.K.

⁵ Indicativa in proposito può essere la testimonianza fornita da Plutarco, *Ait. Hell.*, 295c-d, ove si narra che, dopo la cacciata del tiranno Teagene da Megara, i cittadini poveri, esasperati dalla pesante situazione debitoria, si dettero ad ogni sorta di intemperanze nei confronti dei ricchi, e, avendone tra l'altro occupate le case, vi allestirono banchetti sontuosi. L'episodio, per lo più datato poco prima del 600 a.C. (cfr. R.P. Legon, *Megara. The Political History of a Greek City-State to 336 b.C.*, London 1981, pp. 104 ss.), suggerisce che il lusso alimentare degli aristocratici deve aver avuto un ruolo di rilievo nell'aggravare le tensioni sociali che scatenarono i tumulti del *demos*.

risalire un provvedimento — a favore della cui arcaicità depone l'estrema severità della sanzione prevista — in base al quale era punito con la pena di morte chi bevessa vino puro senza essere giustificato da motivi di carattere medico (Ael., *var. hist.*, II, 17; Ath., X, 429a)⁶. Di Solone, accanto a norme suntuarie relative alle pratiche funerarie ([Dem.], XLIII, 62; Cic., *de leg.*, II, 25, 64-26, 65; Plut., *Sol.*, XXI, 6), al comportamento delle donne in pubblico (Plut., *Sol.*, XXI, 5), ai doni nuziali (Plut., *Sol.*, XX, 6) e alla vendita di profumi (Ath., XIII, 621a; XV, 687a), si tramandano anche due provvedimenti sul vino, dei quali l'uno interdive il consumo di vino puro (Alessi, fr. 9 Kassel-Austin, in Ath., X, 431d-e), l'altro prevedeva la pena di morte per gli *archontes* sorpresi in stato di ubriachezza (Diog. Laert., I, 57): ed è con ogni probabilità a questo legislatore che risale, come è stato persuasivamente sostenuto, il ben noto *nomos*, attestato per l'Atene classica, contro la *hybris*, un comportamento in età arcaica strettamente legato al simposio aristocratico e all'ebbrezza provocata dallo smodato consumo di vino in quell'occasione⁷. A Pittaco di Mitilene, compreso, alla pari di Solone,

⁶ Che la testimonianza di Diodoro, XII, 21, sulle norme suntuarie di Zaleuco non sia attendibile, in quanto contaminata dalla tradizione pitagorica di cui è evidente l'impronta nel precedente cap. 20, è stato sostenuto, tra gli altri, da Dunbabin 1948, pp. 70-71, e da Van Compernelle 1981, p. 765. A favore dell'autenticità delle leggi attestate da Diodoro cfr. invece M. Mühl, 'Die Gesetze des Zaleukos und Charondas', in *Klio*, 22, 1929, pp. 122-123; E. Ciaceri, *Storia della Magna Grecia*, Città di Castello 1940, II, pp. 31-32, e soprattutto D. Musti, 'Problemi della storia di Locri Epizefiri', in *Locri Epizefiri*, 'Atti Taranto', 26, 1976', Napoli 1977, pp. 73 ss., che mette in rilievo come i provvedimenti in questione rivelino lo stesso intento di salvaguardare gli equilibri sociali esistenti ravvisabile in altre norme attribuite a Zaleuco. L'attendibilità della testimonianza diodorea è ribadita di recente da S. Link, 'Die Gesetzgebung des Zaleuoks im epizephyrischen Lokroi', in *Klio*, 74, 1992, pp. 15-16, ove si sottolinea che le disposizioni in essa riferite presentano delle analogie con tre leggi suntuarie arcaiche, quali quelle di Solone sulle donne (Plut., *Sol.*, XXI, 5) e la norma di Periandro di Corinto che vietava il possesso di schiavi (Heracl. Lemb., *exc. polit.*, 20; Nic. Dam., *FGH* 90 F 58,1). Si può poi osservare che a favore dell'arcaicità dei provvedimenti attestati da Diodoro depone anche l'accento agli *ἡμέτια ἱσομύλησια*, un tipo di vestiario che, come è suggerito dal confronto con Ath., XII, 519b, era con ogni probabilità di produzione sibarita, e che a rafforzare la caratterizzazione di Zaleuco come promotore di leggi suntuarie si aggiunge la notizia fornita da Heracl. Lemb., *exc. polit.*, 60, in cui è verosimile scorgere una traccia di una normativa relativa agli usi funerari. Per quanto riguarda la misura sul consumo di vino, la sua autenticità è per lo più riconosciuta dalla critica moderna (cfr. in tal senso anche Van Compernelle 1981, p. 768), mentre piuttosto isolato in proposito appare lo scetticismo di Dunbabin 1948, p. 71.

⁷ Sulle leggi suntuarie soloniane cfr. anche *infra*, pp. 181 ss. Scarsamente accettabile mi sembra lo scetticismo sull'autenticità delle norme suntuarie soloniane espresso da C. Mossé ('Comment s'élabore une mythe politique: Solon, «père fondateur» de la démocratie athénienne', in *Annales ESC*, 34, 1979, p. 428), secondo la quale esse farebbero pensare alle misure prese alla fine del IV sec. a.C. da Demetrio Falereo: una tesi del resto chiaramente smentita dal fatto che una delle testimonianze in proposito viene da una fonte anteriore a Demetrio quale l'orazione XLIII del *corpus* demostenico. Sul *nomos* contro la *hybris* si veda ora N.E.R. Fisher, *Hybris. A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient Greece*,

nel novero dei sette sapienti — nella cui ideologia la polemica contro il lusso e gli eccessi nell'uso della ricchezza ha, non a caso, un ruolo di particolare rilievo —, autore di misure suntuarie volte a regolamentare gli usi funerari (Cic., *de leg.*, II, 26, 66) e, come è stato ingegnosamente argomentato dal Mazzarino sulla base di un componimento di Saffo (fr. 98 Voigt), anche le pratiche dell'abbigliamento, è inoltre attribuito un *nomos* che stabiliva una maggiorazione di pena per i reati commessi da ubriachi (Aristot., *Pol.*, II, 1274b, 19-23; *Rhet.*, II, 1402b, 11-12; Plut., *sept. sap. conv.*, 155f; Diog. Laert., I, 76)⁸. L'oscuro legislatore Aristide di Ceo, come si può desumere da una notizia risalente alla *keion politeia* di Aristotele (Heracl. Lemb., *exc. polit.*, 28), avrebbe consentito di bere solo acqua a ragazzi e ragazze prima del matrimonio e avrebbe nel contempo introdotto una normativa volta a regolamentare nel segno della sobrietà i costumi funerari alla quale è forse connessa una nota legge epigrafica di Ioulis del V sec. a.C. (*IG*, XII, 5, 593)⁹. Conosciamo infine due provvedimenti massalioti, l'uno di limitazione del valore della dote (Strab., IV, 1, 5), l'altro di interdizione del vino alle donne (Ael., *var. hist.*, II, 38; Ath., X, 429a), che, alla luce dei

Cambridge 1992 (su Solone v. pp. 211 ss.). Per la probabile attribuzione a Solone di tale *nomos* cfr. gli argomenti addotti da O. Murray, 'La legge soloniana sulla *hybris*', in *AION ArchStAnt*, 9, 1987, pp. 117 ss., il quale però non tiene conto di un'ulteriore significativa indicazione in proposito quale quella fornita dalle due testimonianze di misure soloniane sul vino. Sull'intervento di Solone nella sfera del simposio che l'evidenza iconografica suggerisce cfr. C. Isler Kérenyi, 'Dionysos und Solon', in *AntK*, 36, 1993, pp. 3 ss.

⁸ Sul legame tra il fenomeno delle leggi suntuarie arcaiche e la tradizione sui sette sapienti, facilmente comprensibile alla luce del motivo della moderazione che costituisce uno degli elementi fondamentali dell'ideologia dei sette, cfr. A. Santoni, 'Temi e motivi di interesse socioeconomico nella leggenda dei «Sette sapienti»', in *AnnPisa*, n.s., 13, 1983, pp. 108 ss. Sul fr. 98 Voigt di Saffo quale probabile testimonianza di una norma suntuaria di Pittaco che vietava le importazioni di capi di lusso dalla Lidia cfr. S. Mazzarino, 'Per la storia di Lesbo nel VI secolo a.C.', in *Athenaeum*, 21, 1943, pp. 57 ss., le cui conclusioni, ad eccezione dell'opzione per la cosiddetta cronologia bassa, mi sembrano senz'altro convincenti. Non decisive risultano a mio parere le obiezioni mosse alla tesi del Mazzarino da D. Page, *Sappho and Alcaeus*, Oxford 1955, pp. 102-103. Si può del resto osservare che la ben nota tradizione sull'incontro tra Pittaco e Creso (Diod., IX, 12,2; Diog. Laert., I, 75), benché sicuramente priva di valore storico, appare comunque significativa nell'evidenziare una certa caratterizzazione del personaggio, quella di un sapiente indifferente, se non ostile, al lusso orientale, che deve essere stata verosimilmente originata dalla sua concreta azione di governo. Per quanto riguarda la misura di Pittaco che raddoppiava le pene per i reati commessi da ubriachi, del tutto inaccettabile, alla luce degli altri provvedimenti sul consumo di vino, appare l'affermazione di A. Andrewes, *The Greek Tyrants*, London 1956, pp. 97-98, secondo cui si tratterebbe di 'a provision peculiar to his own code'. Sulla posizione istituzionale di Pittaco cfr. di recente F.E. Romer, 'The Aisymneteia: A Problem in Aristotle's Historic Method', in *AJP*, 53, 1982, pp. 25 ss.

⁹ Sulla legge di Ioulis cfr. Reverdin 1945, pp. 112-113 e Ampolo 1984, pp. 93-94: essa consta di una prima parte, ove si ribadiscono norme già esistenti, che l'analogia con alcuni provvedimenti soloniani induce a ritenere di età arcaica, e di una seconda, più recente, nella quale si apportano delle innovazioni.

suddetti casi, sembra verosimile far risalire allo stesso contesto normativo, da inquadrare probabilmente in un processo di allargamento dell'oligarchia dominante che si verifica nella storia costituzionale della *polis* tra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C.¹⁰.

La finalità che è alla base di queste misure sul vino appare, almeno in alcuni casi, abbastanza chiara. La convergenza con provvedimenti contro il lusso che è possibile riscontrare, certo non casualmente, induce a pensare che esse non fossero ispirate soltanto dalla diffusa esigenza di controllare i peculiari effetti avuti dalla bevanda sul comportamento umano: la chiave di lettura di tale attenzione per il consumo di vino, che risulta significativamente estranea alle normative suntuarie più recenti, va con ogni probabilità cercata anche nella funzione di bene di prestigio per una ristretta cerchia che il vino ha in epoca arcaica, allorché rappresenta la componente fondamentale di una pratica esclusiva ed elitaria quale il simposio aristocratico¹¹. Non si tratta quindi, come invece talvolta si è assertedo, di semplici misure di ordine pubblico contro l'ubriachezza: attraverso la proibizione dell'usanza pericolosa e barbarica dell'assunzione di vino puro, la previsione di pene più severe per i reati commessi in stato di ebbrezza (che nella legislazione soloniana riguarda, non a caso, i titolari di una magistratura riservata al ceto dominante) e l'interdizione della bevanda a categorie, come le donne e i minori, a cui si attribuisce evidentemente una più debole capacità di controllo, la *polis* mira verosimilmente ad impedire che i comportamenti smodati e fuori dalla norma prodotti dal consumo di vino possano costituire, in quanto hanno

¹⁰ In proposito cfr. la convincente ricostruzione avanzata da E. Lepore, 'Strutture della colonizzazione focea in Occidente', in *ParPass*, 25, 1970, pp. 44 ss. (= *Colonie greche dell'Occidente antico*, Roma 1989, pp. 124 ss.), il quale individua, tra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C., un fenomeno di evoluzione delle strutture politiche massaliote, a cui, come è suggerito anche dall'introduzione del sistema delle liturgie (Aristot., *Pol.*, VI, 1321a 32 ss.), è probabilmente da connettere l'emanazione di norme suntuarie. Scarsamente accettabile mi sembra invece l'opinione del Villard (*La céramique grecque de Marseille (VI-IV siècle). Essai d'histoire économique*, Paris 1960, p. 68, n. 2), il quale, sulla base dell'esistenza di un'analoga legge a Mileto (Teophr., fr. 117 Wimmer, in *Ath.*, X, 429a; *Ael.*, var. *hist.*, II, 38), vede nel *nomos* massaliota sul vino un'espressione del profondo attaccamento degli abitanti di questa *polis* alle istituzioni e alle usanze della loro regione d'origine: come in genere le leggi sul vino, anche l'interdizione della bevanda alle donne non risulta tipica di una sola area culturale, essendo attestata anche per *poleis* non appartenenti all'*ethnos* ionico (cfr. ad es. Xen., *Lak. pol.*, I, 3; Alkimos, *FGrHist* 560 F 2, in *Ath.*, X, 441a). Per il motivo della *tryphē* dei Massalioti, che Lepore fa risalire alla situazione anteriore al mutamento politico, mentre altri mette in relazione con elementi costanti della vita di questa *polis* (cfr. M. Clavel Lévêque, *Marseille grecque. La dynamique d'une imperialism marchand*, Marseille 1977, p. 123), si veda *Ath.*, XII, 523c.

¹¹ Sul simposio aristocratico non si può ovviamente prescindere dagli importanti lavori di O. Murray, di cui si veda tra l'altro Murray 1983, pp. 195 ss.; Murray 1983a, pp. 257 ss.; Murray 1991, pp. 211 ss. Per opportune obiezioni alle tesi del Murray cfr. M. Lombardo, 'Pratiche di commensalità e forme di organizzazione sociale nel mondo greco: «Symposion» e «syssitia»', in *Homo edens*, pp. 311 ss., e Schmitt Pantel 1992, pp. 46 ss.

l'effetto di distinguere gli aristocratici dal resto della popolazione, un fattore di aggravamento delle tensioni sociali esistenti¹². La notizia aristotelica (*Pol.*, V, 1311b, 26-28) sulle intemperanze commesse abitualmente a Mitilene dal *gbenos* dei Penthilidai, in conseguenza, probabilmente, dell'ebbrezza provocata dal simposio — un tipo di comportamento che, a giudicare dalla sua sopravvivenza nell'Atene di età classica, doveva essere un elemento profondamente radicato nello stile di vita aristocratico —, appare del resto significativa nell'evidenziare come il *komos* che seguiva al simposio si traducesse facilmente in un'occasione per affermare il proprio potere a scapito degli altri membri della comunità¹³. Nell'intento di salvaguardare l'equilibrio sociale e la compattezza del corpo civico contro gli eccessi dei ceti dominanti, la legislazione suntuaria arcaica non poteva dunque trascurare un aspetto particolarmente significativo del modo di vita aristocratico come il consumo di vino.

3. Ma l'interesse delle normative suntuarie per la sfera nutritiva non sembra essersi limitato a un prodotto del tutto peculiare quale è indubbiamente il vino. Un'interessante suggestione in tal senso viene dalla legislazione emanata da Periandro di Corinto, la cui azione politica ha nella lotta contro la *tryphē* uno dei suoi tratti dominanti. A questa curiosa figura di tiranno-sapiente, che proibì ai suoi concittadini l'acquisto di schiavi (Heracl. Lemb., *exc. polit.*, 20; Nic. Dam., *FGrHist* 90 F 58,1), combatté la prostituzione (Hermipp., fr. 13 Wehrli, in *Ath.*, X, 443a; Heracl. Lemb., *exc. polit.*, 20), cercò di contrastare la formazione di un proletariato urbano dedito alla *scholē* (Heracl. Lemb., *exc. polit.*, 20; Nic. Dam., *FGrHist* 90 F 58,1) in quanto potenziale serbatoio di clientele per le famiglie aristocratiche e, come pare di poter desumere, al di là delle deformazioni propa-

¹² Per l'opinione secondo cui le restrizioni al consumo di vino sarebbero misure di polizia tipicamente tiranniche cfr., ad es., R. Billiard, *La vigne dans l'antiquité*, Lyon 1913, p. 205. Sull'assunzione di vino puro come usanza pericolosa, che può condurre alla follia o alla morte, cfr. Herodot., VI, 84; Plat., *Leg.*, VI, 776d; *Ath.*, X, 437a. Sul carattere barbarico di tale usanza, comunemente attribuita agli Sciti, cfr., tra l'altro, Anacr., fr. 33 Gentili, in *Ath.*, X, 427a-b; Plat., *Leg.*, I, 637d-e: sul problema si veda di recente G. Cerri, 'Ebbrezza dionisiaca ed ubriachezza scitica nel pensiero greco tra VI e V secolo a.C. (Anacreonte ed Erodoto)', in AA.VV., *Studi di filologia classica in onore di Giusto Monaco*, Palermo 1991, pp. 121 ss. Sulla maggiore fragilità dei ragazzi e dei giovani nei confronti del vino cfr. Plat., *Leg.*, II, 666a-b; Aristot., fr. 118 Rose, in *Ath.*, X, 429d.

¹³ Che la notizia aristotelica sui Penthilidai fornisca un'adeguata chiave interpretativa per comprendere la misura di Pittaco sul vino è giustamente sottolineato da Murray 1983a, p. 268. Come è suggerito dalla legge soloniana sulla *hybris* e dalla sopravvivenza di questo fenomeno nell'Atene di età classica (cfr., ad es., il caso descritto nell'orazione LIV del *corpus* demostenico o la parodia di Aristofane nelle *Vespe*, in particolare vv. 1299 ss.), tale tipo di comportamento da parte dei frequentatori di simposi doveva costituire un elemento strutturale dello stile di vita aristocratico: non si trattava quindi di un problema contingente della Mitilene di Pittaco, come sostiene K. J. Hölkeskamp ('Written Law in Archaic Greece', in *Proceedings of the Cambridge Philological Society*, 38, 1992-93, p. 93), il quale propone un'interpretazione minimalistica dell'esperienza delle legislazioni arcaiche.

gandistiche, da alcuni episodi riferiti dalla tradizione antica, promosse misure suntuarie aventi per oggetto le vesti di lusso e gli ornamenti d'oro (Herodot., V, 92 η, 1-3; Ephor., *FGrHist* 70 F 178; Suid., s.v. Κυψελιδῶν ἀνάθημα ἐν Ὀλυμπίᾳ), è inoltre attribuita una singolare disposizione: l'istituzione di una *boule* con un compito di controllo sugli *eschatoi*, affinché le loro spese non fossero sproporzionate rispetto alle *prosodoi* (Heracl. Lemb., *exc. polit.*, 20)¹⁴. Una testimonianza dell'*Emporos* di Difilo (fr. 31 Kassel-Austin, in Ath., VI, 227e-f), riferibile con ogni probabilità allo stesso provvedimento, consente di ricavare che tale controllo, forse finalizzato, come è suggerito dai punti di contatto con il *nomos arghias* soloniano, alla lotta intrapresa dal tiranno contro la *scholē*, si estendeva anche ai consumi alimentari, verso cui soprattutto, per il verosimile influsso esercitato dalle abitudini del ceto aristocratico, dovevano evidentemente indirizzarsi gli sperperi dei cittadini meno abbienti¹⁵.

¹⁴ La misura di Periandro che proibiva l'acquisto di schiavi è stata variamente interpretata dalla critica moderna: le si è attribuita la finalità di tutelare dalla concorrenza della manodopera servile il lavoro artigianale (cfr. G. Glotz, *Histoire grecque*, Paris 1925, I, p. 321) o quello agricolo (Will 1955, pp. 510 ss.), o la si è messa in connessione con una servitù di tipo ilotico di cui si è ipotizzata l'esistenza a Corinto (O. Picard, 'Périandre et l'interdiction d'acquérir des esclaves', in AA.VV., *Aux origines de l'hellénisme. La Crète et la Grèce. Hommage à Henri Van Effenterre*, Paris 1984, pp. 187 ss.). A me sembra invece che si tratti di una misura prettamente suntuaria, come è suggerito sia dalla testimonianza di Eraclide Lembo, ove essa appare inserita nella lotta di Periandro contro la *tryphē*, sia soprattutto dalla limitata diffusione che aveva a quest'epoca la schiavitù-merce (cfr., ad es., Tim., *FGrHist* 566 F 11). Che il possesso di schiavi, una mercanzia non a caso caratteristica del commercio aristocratico (cfr. A. Mele, *Il commercio greco arcaico. Prexist ed emporie*, Naples 1979, pp. 61 ss.), costituisse in età arcaica un elemento di distinzione sociale è del resto evidenziato anche da altre leggi suntuarie, quali una norma di Zaleuco (Diod., XII, 21,1; Suid., s.v. *Zaleukos*) ed un'altra in vigore a Siracusa (Phylarch., *FGrHist* 81 F 45), che imponevano alle donne libere di uscire in compagnia di una sola schiava. Per quanto riguarda la lotta del tiranno contro la *scholē*, finalizzata, secondo l'opinione prevalente, ad incentivare l'agricoltura (cfr. ad es. Will 1955, pp. 509 ss.), rinvio a quanto ho sostenuto in *Un'ipotesi sul nomos arghias*, in AA.VV., *Istorie. Studi in onore di Giuseppe Nenci*, in corso di stampa. Sull'istituzione della *boule ep'eschaton* scarsamente accettabile risulta l'interpretazione di H. Berve, *Die Tyrannis bei den Griechen*, München 1967, I, pp. 22-23, e di Pleket 1969, p. 49, i quali, non tenendo conto della caratterizzazione socialmente negativa insita nel termine *eschatoi*, ritengono che tale provvedimento avesse il suo bersaglio nel ceto aristocratico.

¹⁵ Nel frammento in questione dell'*Emporos* di Difilo si parla di un'usanza corinzia in base alla quale chi fa acquisti opulenti in campo alimentare può essere chiamato a dimostrare da dove trae i suoi mezzi di sussistenza: se si scopre che le sue spese sono sproporzionate rispetto alle sue fonti di credito, gli si proibisce di comportarsi in tal modo, e, in caso di recidività, gli si commina una multa. Che la testimonianza di Difilo si riferisca alla stessa disposizione menzionata da Eraclide Lembo è stato sottolineato, tra gli altri, da G. Busolt, *Griechische Geschichte bis zur Schlacht bei Chaeroneia*, Stuttgart 1893, I, p. 649. Per le analogie con il *nomos arghias* soloniano cfr. Herodot., II, 177,2, da cui si ricava che anche questa legge prevedeva un controllo sulle fonti di reddito dei cittadini. Benché dunque la disposizione di Periandro non fosse esplicitamente diretta contro il ceto aristocratico, è

L'intervento nel campo delle pratiche alimentari appare ancor più evidente nel caso della legislazione soloniana. Nella *Vita di Solone*, XXI, 5-6, Plutarco menziona una serie di misure suntuarie volte ad impedire che il comportamento femminile, in occasione delle uscite in pubblico, delle feste e dei funerali, fosse improntato ad *ataxia* ed *akolasia*: alle donne, a cui viene interdetto di andare in giro di notte, se non su un carro preceduto da una fiaccola accesa, di percuotersi e di elevare lamentazioni durante i riti funebri nonché di partecipare al funerale di estranei, il legislatore vieta anche di uscire con più di tre vesti o portando con sé cibi e bevande di valore superiore a un obolo e un cesto più grande di un cubito¹⁶. Ora, come si può interpretare quest'ultima disposizione? È stato sostenuto che Solone avrebbe in tal modo cercato di tutelare i ceti meno abbienti, evitando che potessero compromettere, con eventuali sperperi alimentari, i benefici effetti economici ad essi arrecati dalla *seisachtheia*¹⁷. Mi sembra però che alcuni elementi depongano a sfavore di una siffatta lettura: l'insistenza del legislatore sull'ostentazione e non sull'acquisto del cibo e il contesto in cui appare inserita l'interdizione in questione, compresa in una serie di provvedimenti contro l'*ataxia* e l'*akolasia* del comportamento femminile che, anche per l'attenzione prestata all'abbigliamento, sono probabilmente da riferire alle donne di elevata condizione sociale, inducono a pensare che, come nel caso delle misure sul consumo di vino, il bersaglio di Solone fosse in realtà costituito dal ceto aristocratico¹⁸. Non credo tuttavia che la norma, come si è talvolta presunto, abbia attinenza con i riti funebri: dal momento che a tale occasione sono chiaramente riferibili le disposizioni volte ad eliminare le manifestazioni troppo vistose di cordoglio e a

comunque probabile che essa, con l'ostacolare la formazione di clientele, si inserisse in ogni caso nella lotta portata avanti dal tiranno contro il potere delle famiglie nobili.

¹⁶ Sulle disposizioni relative agli usi funerari cfr. Piccirilli 1977 pp. 234 ss., e F. Cordano, '«Morte e pianto rituale» nell'Atene del VI sec. a.C.', in *ArchCl*, 32, 1980, pp. 186 ss. Il divieto alle donne di andare in giro di notte trova riscontro in una norma locrese (Diod., XII, 21,1) ed in un'altra di Siracusa (Phylarch., *FGrHist* 81 F 45), che assimilavano entrambe questo tipo di comportamento a quello delle adultere, facendo così leva sul senso di vergogna invece che sul timore della pena. L'imposizione di una fiaccola accesa alle donne che escono di notte può forse essere ispirata dall'intento di renderle riconoscibili e di evitare in tal modo i comportamenti clandestini, come appunto quelli delle adultere. Il limite di tre vesti che si consente alle donne di portare con sé ricorre anche nel *nomos* soloniano sulla dote (Plut., Sol., XX, 6), su cui cfr. L. Piccirilli, 'La legge di Solone sulla dote (Plut., Sol., 20,6)', in AA.VV., *Scritti storico-epigrafici in memoria di Marcello Zambelli*, Macerata 1978, pp. 321 ss.

¹⁷ In tal senso cfr. Cozzoli 1980, p. 134.

¹⁸ Che le norme soloniane citate da Plutarco abbiano come bersaglio il comportamento delle donne aristocratiche è suggerito anche dalla disposizione che presuppone il possesso di un carro, il che ovviamente rimanda a una condizione economica elevata. Si può inoltre ricordare che Aristotele, *Pol.*, IV, 1300a 4-7, VI, 1323a, 3-6, sottolinea come il controllo sul comportamento femminile da parte dei gineconomi non possa estendersi anche ai ceti non abbienti, in quanto le mansioni sostitutive del lavoro servile svolte dalle donne degli *aporoï* non consentono di imporre restrizioni alla loro libertà di movimento.

circoscrivere il lutto al gruppo familiare, e l'interdizione di andare in giro di notte è da connettere alle uscite in pubblico delle donne, la limitazione relativa al trasporto di cibi e bevande non può che riguardare la terza delle circostanze menzionate da Plutarco, vale a dire le feste, a cui evidentemente ciascuna donna portava un contributo per il banchetto comune¹⁹. Il significato della proibizione soloniana risulta allora, penso, sufficientemente perspicuo. Il legislatore mira verosimilmente ad impedire che i banchetti festivi costituiscano per gli aristocratici un'occasione per ostentare ricchezza e consolidare così il proprio prestigio attraverso non solo l'abbondanza ma anche la ricercatezza dei loro contributi alimentari: il valore massimo di un obolo fissato per cibi e bevande in un'epoca in cui, come si ricava da Plut., *Sol.*, XXIII, 3, una dracma equivaleva a un medimno di cereali e un obolo corrispondeva perciò a un quantitativo pur sempre cospicuo di *sitos*, mi sembra infatti finalizzato a limitare l'esibizione di cibi particolarmente raffinati²⁰.

A rafforzare una siffatta interpretazione si aggiungono alcune disposizioni soloniane sui pasti pubblici nel Pritaneo. Nella *Vita di Solone*, XXIV, 5, Plutarco ricorda un provvedimento che prevedeva la partecipazione obbligatoria dei cittadini, a turno, alla *sitesis en demosio*, contrastando così sia l'eccessiva frequenza, indice di *pleonexia*, sia l'assenteismo, in quanto espressione di disprezzo per la comunità²¹. In un frammento del comico Chionide (n. 7 Kassel-Austin, in *Ath.*, IV, 137e), si sottolinea la semplicità del regime alimentare prescritto da Solone per i pasti nel Pritaneo, nei quali solo nelle occasioni festive alla consueta *maza* si aggiungeva il più raffinato *artos*²². Le due misure, attestate da fonti diverse e

¹⁹ Che la norma in questione abbia attinenza con la sfera funeraria è dato per scontato da D.C. Kurtz, C. Boardman, *Greek Burial Customs*, London 1971, p. 145; Toher 1986, p. 307. Diversamente cfr. invece Schmitt Pantel 1992, p. 59.

²⁰ L'attendibilità della tradizione letteraria sull'esistenza di una monetazione ateniese all'epoca di Solone è, come è noto, assai dibattuta, anche se la controversia cronologia delle più antiche coniazioni non sembra giustificare la diffusa posizione di radicale scetticismo in proposito. A favore della storicità di tale tradizione cfr. infatti, tra gli altri, T. Fischer, 'Zu Solons Mass-, Gewichts und Münzreform. Ein Diskussionbeitrag', in *Chiron*, 3, 1973, pp. 1 ss.; E. Lévy, 'La réforme solonienne des mesures, poids et monnaies. A propos d'une controverse récente', in *Gazette Numismatique Suisse*, 33, 1973, pp. 1 ss., e, più di recente, D. Musti, *Storia greca*, Bari 1989, p. 232.

²¹ Sul provvedimento in questione cfr. Schmitt Pantel 1992, pp. 97 ss., che vede nella pratica istituita da Solone una via di mezzo tra il sissizio spartano e la *sitesis* dei soli magistrati. Non mi sembra però accettabile l'affermazione della studiosa secondo cui le motivazioni attribuite da Plutarco al legislatore — il desiderio di contrastare sia la *pleonexia* che l'*hyperopsia ton koinon* — sarebbero anacronistiche per l'età arcaica, in quanto la tendenza a privilegiare l'interesse della comunità civica contro le spinte individualistiche dei gruppi aristocratici costituisce una caratteristica innegabile dell'azione soloniana.

²² La superiorità dell'*artos* sulla *maza*, derivante sia dalla più limitata diffusione del frumento rispetto all'orzo che dalla più complessa tecnica di lavorazione che richiede (cfr. M.C. Amouretti, *Le pain et l'huile dans la Grèce antique*, Paris 1986, pp. 127 ss.), doveva essere ancor più accentuata in un'epoca, quale quella soloniana, che non conosce lo sviluppo

cronologicamente distanti, risultano tra loro in piena sintonia: rendendo obbligatoria la partecipazione dei cittadini e imponendo a tutti un regime nutritivo austero, nel quale l'*artos* rappresenta il massimo consentito di raffinatezza, Solone sembra voler proporre un modello alternativo, rispetto a quello corrente, di pratica alimentare comunitaria, che, invece di evidenziare le distinzioni sociali e il possesso di ricchezza attraverso l'ostentazione di cibi raffinati e costosi, serva a rafforzare la coesione e i legami di solidarietà tra i membri della comunità civica²³. Non pare insomma dubbio che il legislatore, il quale, nella sua azione politica, mostra di riservare una marcata attenzione ai rituali civici come mezzo per contrastare le tendenze individualistiche e disgregatrici dei gruppi aristocratici, assegni in tale ambito un'importanza di primo piano alla sfera dei consumi alimentari, che doveva evidentemente costituire un canale privilegiato di esibizione del lusso e di consolidamento delle clientele per le famiglie nobili²⁴. Si può del resto ricordare che lo stesso Solone, nello stigmatizzare, in una celebre elegia (fr. 3 Gentili-Prato), la *hybris* degli *heghemones tou demou*, rimprovera tra l'altro a costoro di non saper godere con moderazione le loro *euphrosynai* nella quiete del banchetto festivo (*dais*)²⁵.

4. Ma è soprattutto nella legislazione spartana attribuita al mitico Licurgo, frutto, verosimilmente, di una serie di trasformazioni verificatesi in momenti

delle panetterie, anche se l'evidenza archeologica sembra attestare l'esistenza di forni comuni già nell'Atene del VI sec. a.C.: cfr. B.A. Sparkes, 'The Greek Kitchen', in *JHS*, 82, 1962, p. 123.

²³ La semplicità del regime alimentare prescritto da Solone per i pasti nel Pritaneo può forse essere alla base della tradizione ricorrente nel *Simposio dei sette sapienti* plutarco, 158b-c, ove il legislatore è presentato come l'assertore di un'alimentazione estremamente austera. Che il criterio di spartizione delle vivande, tipico dei pasti pubblici, sia strettamente legato alla semplicità dei cibi, mentre risulta inconciliabile con la presenza di pietanze raffinate, derivanti da spese sontuose, è sottolineato da Plutarco, *Quaest. conv.*, II, 644b, su cui cfr. Schmitt Pantel 1992, pp. 471 ss.

²⁴ Sull'attenzione riservata da Solone ai rituali civici cfr. F. Jacoby, 'Τένεσσις, A Forgotten Festival of the Dead', in *CQ*, 38, 1944, pp. 65 ss. e, più di recente, W.R. Connor, 'Tribes, Festivals and Processions: Civic Ceremonial and Political Manipulations in Archaic Greece', in *JHS*, 107, 1987, pp. 47 ss., il quale sottolinea l'importanza di tale elemento ai fini della comprensione di vari aspetti delle riforme soloniane. L'esistenza del fenomeno della clientela nell'Atene di quest'epoca è dimostrata dall'accento di Aristot., *Ath. Pol.*, II, 2, alla categoria dei *pelatai*, un termine usato da autori di età romana come equivalente del latino *clientes* (cfr. Dionys. Hal., I, 83,2; 2, 9, 2; Plut., *Rom.*, XIII, 7).

²⁵ Sul termine *dais*, che indica il banchetto festivo e, come è sottolineato da Ath., I, 12c, implica l'idea della spartizione, cfr. G. Nagy, *The Best of the Achaeans: Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry*, Baltimore 1979, pp. 127 ss.; *idem*, 'Sul simbolismo della ripartizione nella poesia elegiaca', in C. Grottanelli, N.F. Parise (a cura di), *Sacrificio e società nel mondo antico*, Bari 1989, pp. 203 ss.; Schmitt Pantel 1992, pp. 37 ss. Sugli *heghemones tou demou*, in cui si devono scorgere con ogni probabilità gli esponenti del ceto aristocratico, cfr. G. Ferrara, 'Solone ed i capi del popolo', in *ParPass*, 9, 1954, pp. 334 ss.

diversi tra il VII e il VI sec. a.C., che è possibile riscontrare uno spiccato interesse suntuario per i consumi alimentari²⁶. Ben noto e ampiamente indagato è l'istituto dei *phiditia*, i pasti in comune, che, definito da Plutarco, *Lyc.*, X, 1, la più bella delle riforme del legislatore, occupava una posizione centrale nell'organizzazione sociale spartana, come è tra l'altro dimostrato dallo stretto legame esistente tra la capacità dei partecipanti di contribuire nella misura stabilita di cibo e il godimento dei diritti politici (Aristot., *Pol.*, II, 1271a, 35-37; 1272a, 14-15). Le testimonianze fornite dalle fonti antiche, in particolare dalla *vita* plutarchea di Licurgo, cap. XII, e dalla lunga anche se confusa ed eterogenea trattazione che dei pasti spartani fa Ateneo, IV, 138b-143f, ci consentono di avere un quadro abbastanza dettagliato di questa peculiare forma di pratica alimentare. I cittadini di pieno diritto, riunendosi in gruppi di circa 15 persone, erano tenuti a contribuire con un certo quantitativo di cibo e di vino, oltre che con una piccola somma di denaro, e a consumare insieme un pasto uguale per tutti costituito da farina d'orzo, vino, formaggio, fichi e altri *opsonia*, tra cui il celebre brodo nero a base di carne suina; al pasto principale faceva poi seguito il cosiddetto *epaiklon*, caratterizzato, a differenza del *deipnon*, dalla varietà delle vivande consumate individualmente, che provenivano da donazioni volontarie consistenti prevalentemente in prodotti della caccia²⁷.

Non privo dunque di varietà e neppure di una certa abbondanza calorica — anche se è probabile che una parte dei contributi mensili di *alphita* riportati da Dicearco, fr. 72 Wehrli (in *Ath.*, IV, 141c) e da Plutarco, *Lyc.*, XII, 3, fosse destinata agli iloti e all'accumulo di scorte²⁸ —, tale regime alimentare appare

²⁶ Sulla figura di Licurgo cfr. Piccirilli 1980, pp. XI ss., con esauriente bibliografia. Sull'evoluzione storico-sociale che conduce alla nascita della Sparta 'licurghica' nel corso del VI sec. a.C. cfr. di recente l'approfondita analisi di Nafissi 1991.

²⁷ Cfr. Dicearch., fr. 72 Wehrli, in *Ath.*, IV, 141a-c; Plut., *Lyc.*, XII. I contributi mensili al sissizio sono riportati da Plutarco in misure spartane e da Dicearco in valori attici. Per quanto riguarda la notizia di Dicearco secondo cui la somma di denaro richiesta in aggiunta alle quote alimentari ammontava a 10 oboli eginetici, non credo che essa sia da riferire alla più tarda epoca dell'autore, come sostiene U. Cozzoli, *Proprietà fondiaria ed esercito nello stato spartano dell'età classica*, Roma 1979, p. 38: ritengo più probabile pensare che il filosofo peripatetico, la cui descrizione dei sissizi sembra riflettere l'originario ordinamento licurghico e non le successive trasformazioni dell'istituto, traduca o trovi tradotta in valori eginetici una quantità precedentemente espressa in spiedi di ferro, come è suggerito da P. Cartledge, *Sparta and Lakonia. A Regional History, 1300-362 B.C.*, London 1979, p. 173.

²⁸ H. Mitchell, *Sparta*, Cambridge 1964, pp. 287 ss., sottolinea come le razioni individuali di *alphita* desumibili dai contributi mensili riportati da Dicearco e da Plutarco siano troppo elevate e ipotizza un consumo giornaliero procapite di 2 chenici di *alphita*, qual è quello attestato da Thuc., IV, 16, 1, per i soldati spartani assediati a Sfacteria nel 425. Va però notato che anche questa razione, legata del resto a una situazione del tutto particolare, risulta estremamente abbondante dal punto di vista calorico (cfr. L. Foxhall, H. A. Forbes, 'Sitometreia: The Role of Grain as a Staple Food in Classical Antiquity', in *Chiron*, 12, 1982, pp. 55, 86-87), tanto più se si considera che gli *alphita* fornivano solo una parte del totale calorico complessivo del pasto spartano. Appare perciò ragionevole ammettere che il

però del tutto singolare per la sua uniformità e per l'assenza di pietanze ricercate ed elaborate: un aneddoto sul re Agesilao (Plut., *Ages.*, XXXVI, 10), che, tra i doni di ospitalità offertigli dagli Egiziani, accetta prodotti cerealicoli e carni, mentre rifiuta manicaretti (*pemmata*) e dolci (*traghemata*), risulta significativo nell'evidenziare l'estraneità al sissizio di questo tipo di alimenti, di cui a Sparta era ammesso il consumo solo in circostanze festive²⁹. Perfino l'*artos*, in quanto prodotto cerealicolo più elaborato rispetto alla semplice farina d'orzo, sembra essere al di fuori del codice alimentare dei pasti spartani, a giudicare da una notizia di Eraclide Lembo che suggerisce un deliberato rifiuto del pane in conseguenza di una scelta di austerità a favore degli *alphita* (*exc. polit.*, 13)³⁰. Non

consumo procapite di *alphita* nei sissizi fosse ancora più basso, con ogni probabilità di una chenice al giorno, come induce a pensare il fatto che i re, i quali, stando a Xen., *Lak. Pol.*, XV, 4, avevano diritto a una doppia razione, ricevevano due chenici di *alphita* quando consumavano il pasto a casa (Herodot., VI, 57, 3). Che una parte degli *alphita* andasse agli iloti, così come è esplicitamente attestato per il vino (Plut., *Lyc.*, XXVIII, 8), è stato sostenuto, mi sembra persuasivamente, da T. J. Figueira, *Mess Contributions and Subsistence at Sparta*, in *TAPA*, 114, 1984, pp. 87 ss., il quale individua di conseguenza nel sissizio un meccanismo di redistribuzione del surplus alimentare agli strati inferiori della società spartana. Se però si assume che al sissizio fosse presente un numero di iloti pari a quello dei cittadini, vale a dire 15, e che ognuno di essi consumasse 1 chenice di *alphita*, si ottengono un consumo mensile complessivo, tra cittadini e iloti, di 900 chenici attiche e un'eccedenza, rispetto al totale dei contributi, di 180 chenici, che, come è suggerito dall'importanza assegnata all'accumulo di scorte nel mondo greco antico (cfr. P. Garnsey, *Famine and Food Supply in the Graeco-roman World*, Cambridge 1988, pp. 53 ss.), doveva essere verosimilmente immagazzinata in previsione di cattivi raccolti o di carestie.

²⁹ L'aneddoto è riportato anche altrove con alcune varianti. In Plutarco, *Apoph. Lac.*, 210b-c, sono i Tasi ad offrire doni di ospitalità ad Agesilao, che accetta solo *alphita*, mentre rifiuta oche, dolci, focacce con miele e altre pietanze costose, considerandole non adatte agli Spartani. Nella versione di Teopompo, *FGrHist* 115 F 22, Agesilao accetta dai Tasi carne ovina e bovina, respingendo invece manicaretti e dolci, di cui non ritiene *nomimon* il consumo per gli Spartani. Infine Eliano, *var. hist.*, III, 20, riferisce l'aneddoto a Lisandro: il condottiero spartano, a cui gli Ioni mandano carne bovina e un *plakous*, una focaccia a base di miele e di formaggio, rifiuta quest'ultima pietanza in quanto non adatta a un uomo libero. Che Agesilao e Lisandro destinino le pietanze da essi rifiutate agli iloti non mi sembra si possa considerare una manifestazione di « affetto », come pretende Luppino Manes 1988, p. 40, n. 41: al contrario, l'assegnazione di cibi non adatti ai liberi, così come la forzata ubriachezza indotta nei sissizi (Plut., *Lyc.*, XXVIII, 8), mirano verosimilmente a configurare un modello negativo di comportamento alimentare che ha l'effetto di sottolineare ulteriormente la condizione di inferiorità degli iloti nei confronti degli Spartiati. Che il consumo di pietanze più ricercate, come i dolci, fosse ammesso a Sparta in circostanze festive, e in particolare nella cosiddetta *kopis*, si ricava da Polemone, *FHG*, III, 86, p. 142, in *Ath.*, IV, 139a, e da Molpis, *FGrHist* 598 F 1, in *Ath.*, IV, 140b.

³⁰ Che Eraclide Lembo indichi come una deliberata scelta di austerità la presenza degli *alphita* in luogo del pane nel regime alimentare spartano mi pare si possa evincere dal contesto del passo, in cui sono menzionate varie misure suntuarie relative agli ornamenti femminili, all'educazione dei figli e alla sfera funeraria. Non a caso, del resto, l'*artos* non è menzionato nelle descrizioni che sembrano riflettere l'originario codice alimentare dei sissizi, quali quelle

mancono, è vero, i cibi raffinati in alcune descrizioni dei sissizi citate da Ateneo, quali quelle di Filarco (FGrHist 81 F 44, in Ath., IV, 141f-142b), di Perseo (FGrHist 584 F 2, in Ath., IV, 140e-f) e di Molpis (FGrHist 590 F 2, in Ath., IV, 141d-e): ma questi autori, come soprattutto la testimonianza di Filarco consente con chiarezza di evincere, si riferiscono a un'epoca, il III sec. a.C., di ormai avanzata degenerazione dell'istituto dei pasti in comune, che, in conseguenza dell'accresciuta diversificazione economica nell'ambito della società spartana, si sono trasformati in un'occasione di ostentazione di lusso e di ricchezza da parte di alcuni membri della comunità civica³¹. L'azione riformatrice del re Cleomene III, che, nell'ambito del suo programma di ritorno a Licurgo, restaura il *kosmos* dei sissizi (Plut., *Cleom.*, XI, 4) ed elimina dalla sua stessa mensa *karukeiai* e *pemmata* (Plut., *Cleom.*, XIII, 4), fornisce del resto un'efficace conferma dell'originaria austerità del codice licurgeo³². Insomma, la caratteristica essenziale della *diaita* spartana sembra essere, accanto alla radicale omogeneità, una deliberata esclusione di quei cibi che, per l'elevato costo e la complessità di preparazione, hanno l'effetto di sottolineare le differenziazioni di ricchezza tra i commensali. Non a caso, apprendiamo da Ath., IV, 138d, la *diaita* dei sissizi spartani suscitava il disprezzo di un abitante della lussuosa Sibari, dove il gusto per la ricercatezza alimentare arrivava a tal punto che si istituivano dei premi per i cuochi più valenti (Ath., XII, 519e) e si tutelava con

di Dicearco, fr. 72 Wehrli (in Ath., IV, 141b-c) e di Plutarco, *Lyc.*, XII, 3. Alla pari di quello dei cibi raffinati, anche il consumo di *artos* era ammesso nelle occasioni festive, come si ricava dagli autori citati in Ath., IV, 139b, 140a-b. Sul significato trasgressivo che ha probabilmente la presenza di *artos* negli *epaikla* attestata da alcuni autori cfr. *infra*.

³¹ Benché Ateneo mostri di considerarle alla stregua di testimonianze sulla *diaita* tradizionale dei sissizi, a differenza di quella di Filarco, le descrizioni di Molpis e di Perseo appaiono chiaramente riferibili a un periodo di degenerazione dei pasti in comune, come è tra l'altro suggerito dalla menzione, nel primo, di una pietanza elaborata quale la *matte*, che non a caso viene preparata nelle abitazioni private di alcuni cittadini, e dall'allusione, nel secondo, alla presenza di *traghemata*; nel frammento di Perseo risulta inoltre significativo il riferimento al differente contributo richiesto per gli *epaikla* ad *aporoï* ed *euporoï*, il che fa pensare all'esistenza di una formalizzata diversificazione sociale nei *phiditia* di quest'epoca. Sulla struttura che sembra di poter ravvisare nella trattazione di Ateneo, il cui filo conduttore è probabilmente rappresentato dall'opposizione tra l'austerità tradizionale e la *tryphe*, cfr. L. Bruit-P. Schmitt Pantel, 'Citer, classer, penser: à propos des repas des Grecs et des repas des autres dans le livre IV des Deipnosophistes d'Athènes', in *AION, ArchStAnt*, 8, 1986, pp. 201 ss. Sull'utilizzazione degli autori tardi di storia spartana da parte di Ateneo cfr. G. Zecchini, *La cultura storica di Ateneo*, Milano 1989, pp. 139 ss. Sulla sostanziale attendibilità della testimonianza filarchea sulla società spartana del III sec. a.C. cfr. E. David, *Sparta Between Empire and Revolution (404-243 b.C.)*, New York 1981, pp. 145 ss.

³² Sul comportamento alimentare di Cleomene III cfr. anche Phylarch, FGrHist 81 F 44, in Ath., IV, 142b-f: gli evidenti punti di contatto con Plut., *Cleom.*, XIII dimostrano che anche in questo caso le notizie del biografo derivano dall'opera di Filarco (cfr. E. Gabba, 'Studi su Filarco', in *Athenaeum*, n.s., XXXV, 1957, p. 49). Sul carattere strumentale che ha il richiamo a Licurgo nell'azione di Cleomene III cfr. G. Marasco, *Commento storico alle biografie di Agide e Cleomene*, Roma 1980, I, pp. 125 ss.

una sorta di brevetto l'elaborazione di nuove pietanze (Phylarch., FGrHist 81 F 45, in Ath., XII, 521d).

In reazione alla tesi tradizionale che vede nei sissizi di età classica il residuo di remote istituzioni tribali o di strutture peculiari del mondo dorico, in vari contributi recenti si è giustamente sottolineato come essi siano piuttosto da considerare lo sviluppo di pratiche di origine nobiliare: la costituzione di una comunità di cittadini privilegiati in conseguenza delle conquiste territoriali scaturite dalla seconda guerra messenica e del consolidamento di uno strato servile dedicato alle attività produttive ha per effetto, in connessione, verosimilmente, con esigenze di organizzazione militare, l'estensione a tutto il corpo civico di forme di commensalità tipiche del ceto aristocratico³³. Ma se si accetta questa più persuasiva ipotesi genetica, ne risulta rafforzata una certa prospettiva presente nella tradizione antica, in particolare in Plutarco, e talvolta sbrigativamente liquidata come topica e anacronistica: quella secondo cui il legislatore spartano, con l'introdurre tale sistema di organizzazione dei pasti, avrebbe inteso combattere la *tryphe* a cui Sparta era in preda al suo tempo (Plut., *Apoph. Lac.*, 226 D-E; *Lyc.*, X)³⁴. Rispetto alle pratiche alimentari aristocratiche il sissizio spartano sembra infatti chiaramente ispirato, nella sua regolamentazione, da una finalità essenzialmente suntuaria, che appare del resto ravvisabile anche in altri aspetti della costituzione licurghica, come l'introduzione della moneta di ferro (Plut., *Lyc.*, IX) o le norme sul rituale funerario (Plut., *Lyc.*, XXVII, 1-4). L'obbligo imposto ai cittadini di prendere i pasti in pubblico, con una modesta *paraskeue*, invece che nel privato della propria abitazione, l'uniformità e la semplicità del

³³ In tal senso cfr. già Chrimes 1949, pp. 244 ss., e di recente Murray 1983, p. 198; Murray 1983a, p. 267; Nafissi 1991, pp. 173 ss. Un indizio della matrice nobiliare dei sissizi può essere ravvisato anche nell'usanza di mangiare distesi su *klinai* (cfr., ad es., Crit., fr. 35 D.K.; Plut., *Lyc.*, XVIII, 3), che costituisce un elemento distintivo del banchetto aristocratico di età arcaica. Che i sissizi fossero anche funzionali all'organizzazione militare è suggerito sia da alcuni accenni delle fonti (Herodot., I, 65, 5; Plut., *Apoph. Lac.*, 226d; Polyen., II, 3,11), sia dalla denominazione di *syskenia* attestata da Xen., *Lak. Pol.*, V, 2, sia inoltre dal ruolo che, a giudicare da Plut., *Lyc.*, XII, 5, in essi avevano i polemarchi: poco giustificati appaiono in proposito i dubbi di Schmitt Pantel 1992, p. 68.

³⁴ Che la visione plutarchea dell'istituto dei sissizi sia anacronistica per l'età arcaica e influenzata dalle vicende spartane del III sec. a.C. o dal dibattito culturale dell'epoca dell'autore è stato sostenuto, tra gli altri, da E.K. Tigerstedt, *The Legend of Sparta in Classical Antiquity*, Stockholm 1974, II, pp. 77 ss. e da Schmitt Pantel 1992, p. 67. Si può però osservare che un'interpretazione in chiave suntuaria dei sissizi si trova anche in autori ben più antichi, come Aristotele (cfr. infatti *Pol.*, II, 1294b 25-27, ove si sottolinea che nei pasti in comune non c'è nessuna differenza tra il ricco e il povero per quanto riguarda la *trophe*), e soprattutto in un profondo conoscitore della Sparta contemporanea quale Senofonte (cfr. *Lak. Pol.*, V, 2-3; VII, 4), che non trascura infatti di evidenziare qualche indizio di degenerazione riscontrabile nei pasti in comune alla sua epoca (cfr. *infra*, n. 49). D'altra parte, come si può evincere da vari tipi di documentazione (cfr. *infra*, pp. 188 ss.), anche Sparta arcaica non era affatto immune dalla marcata diversificazione sociale e dalla diffusione del lusso aristocratico che caratterizzano varie *poleis* greche in questo periodo.

regime nutritivo, completamente privo di cibi raffinati ed elaborati, l'uguaglianza dei contributi dei commensali, che impedisce lo sperpero ostentativo della ricchezza nella pratica del banchetto, la moderazione nel consumo di vino, con la conseguente assenza del *komos* e della *hybris* legata all'ubriachezza, sono tutti elementi palesemente funzionali ad assicurare l'omogeneità e la coesione del corpo civico contro le spinte disgregatrici prodotte dai comportamenti abituali del ceto aristocratico in campo alimentare³⁵. A differenza degli *andreia* cretesi, che, per la loro natura di aggregazioni selettive di cittadini abbienti e per il carattere proporzionale dei contributi forniti dai partecipanti, hanno l'effetto di riaffermare il ruolo della ricchezza nell'organizzazione sociale, i *phiditia* si configurano dunque come una risposta radicale a quei fenomeni del lusso e della diversificazione dei consumi che costituiscono il bersaglio delle leggi suntuarie arcaiche³⁶.

Una conferma in proposito può del resto venire, mi sembra, da quanto le fonti consentono di intravedere sulle pratiche alimentari nella Sparta prelicurghea. È stato ampiamente evidenziato, sulla base delle indicazioni offerte dalla documentazione archeologica e da alcune testimonianze letterarie, come la Sparta del

³⁵ Sul carattere suntuario che ha l'obbligo di prendere i pasti in pubblico, in quanto impedisce che ci si abbandoni al lusso nel privato della propria abitazione e, attraverso il controllo reciproco tra i cittadini, assicura l'osservanza delle leggi, cfr. Xen., *Lak. Pol.*, V, 2; Plut., *Lyc.*, X, 1. Senofonte, *Lak. Pol.*, V, 3 e VII, 4, sottolinea come l'organizzazione licurghea dei *sissizi* avesse l'effetto di eliminare gli sperperi di ricchezza e i conseguenti rischi di rovina economica per gli *oikoi*, incentivando solo quelle donazioni alimentari che sono frutto di *ponos*, vale a dire le offerte di prodotti della caccia. Sulla modestia della *paraskeue*, che è evidenziata dal contrasto tra il banchetto persiano e quello spartano in Herodot., IX, 82, cfr. anche Plut., *Lyc.*, X, 2 e 4. Sulla moderazione nel consumo di vino cfr. Crit., fr. 6 D.K.; Xen., *Lak. Pol.*, V, 4; Plat., *Leg.*, I, 636b; Plut., *Lyc.*, XII, 14. Scarsamente accettabile risulta l'opinione di Murray 1991, p. 231, secondo cui il motivo della moderazione spartana nel bere sarebbe un'elaborazione di ambienti filolaconici di Atene: si può infatti osservare che esso appare profondamente radicato nella stessa cultura spartana, come è suggerito sia dall'insistenza dell'apoftegmatia sui rischi provocati dal vino (cfr. Plut., *Apoph. Lac.*, 218c, ove si addita significativamente nel vino una fonte di *dapane*, e 240d), sia anche dall'interessante testimonianza fornita da un'iscrizione su una coppa votiva di VI sec. a.C., il cui dedicante, con il sottolineare le giuste dimensioni, sembra voler esprimere un'ideologia della moderazione simposiale (cfr. Nafissi 1991, pp. 184-185). Sulla moderazione nel bere come elemento peculiare dei *sissizi* spartani cfr. N.R.E. Fisher, 'Drink, Hybris and the Promotion of Harmony in Sparta', in Powell 1989, pp. 26 ss.

³⁶ Sugli *andreia* cretesi cfr. Aristot., *Pol.*, II, 1272a, 12-27; Ephor., *FGrHist* 70 F 149; Doxiad., *FGrHist* 458 F 2; Pyrg., *FGrHist* 467 F 1; Heracl. Lemb., *exc. polit.*, 15. Su questo sistema di organizzazione dei pasti, di cui spesso si tendono a sottovalutare le profonde differenze che presenta rispetto ai *sissizi* spartani, cfr. Chrimes 1949, pp. 231 ss.; C. Talamo, *Il sissizio a Creta*, in AA.VV., *Dodicesima miscellanea greca e romana*, Roma 1987, pp. 9 ss.; Nafissi 1991, pp. 191 ss.; Schmitt Pantel 1992, pp. 60 ss. La strutturazione degli *andreia* cretesi non sembra confermare l'affermazione di Eforo su una presunta finalità suntuaria di tale istituto: proprio l'apparente analogia con i *sissizi* spartani, più che il dibattito contemporaneo sulla *tryphe*, come ritiene Schmitt Pantel 1992, p. 67, può aver verosimilmente influenzato, credo, l'opinione dello storico antico in proposito.

VII e della prima metà del VI sec. a.C. sia profondamente diversa dalla *polis* del tutto peculiare a noi nota per le epoche successive: i ricchi oggetti di artigianato straniero, l'elevato livello qualitativo dei prodotti locali in ceramica, bronzo ed avorio, che risultano diffusi in varie parti del mondo greco, e qualche significativo accenno riscontrabile nelle poesie di Alcmane appaiono infatti eloquenti nel suggerire una società estremamente aperta agli scambi con l'esterno e tutt'altro che estranea a quei valori del lusso e della raffinatezza che sono caratteristici dell'aristocrazia greca arcaica³⁷. L'alta percentuale di vincitori spartani nei giochi olimpici tra la fine dell'VIII e i primi decenni del VI sec. a.C. e i sontuosi riti funebri che alcuni indizi permettono di ipotizzare (cfr., ad es., Tyrt., fr. 5 Gentili-Prato) provvedono ad avvalorare ulteriormente la presenza di un ceto aristocratico in piena sintonia, nello stile di vita e nei comportamenti sociali, con i gruppi dominanti delle altre *poleis* greche³⁸. Ma una netta differenza rispetto alla Sparta licurghea — ed è quello che a noi preme sottolineare — sembra di poter riscontrare anche nel campo delle pratiche alimentari. Certo, non c'è dubbio che già per quest'epoca si deve ammettere l'esistenza dei pasti in comune: se l'*eranos* alla corte spartana descritto nella *Telemachia*, in un passo la cui autenticità è del resto fortemente sospetta (*Od.*, IV, vv. 620 ss.), non pare in ogni caso presentare nessun tratto specifico del *phidition*, e certe notizie tarde che ambientano nei *syssitia* le esecuzioni citarodiche del poeta Terpandro possono forse proiettare nell'oscuro passato della *polis* il modello di commensalità noto per le età successive (cfr. Philodem., *de mus.*, 1, p. 18 Kurke; 4, pp. 85-86

³⁷ Per l'evidenza archeologica cfr., tra l'altro, R.M. Dawkins (ed.), *The Sanctuary of Artemis Orthia at Sparta*, London 1929; Lane 1933, pp. 99 ss.; J. Boardman, 'Artemis Orthia and Chronology', in *BSA*, 58, 1963, pp. 1 ss.; C.M. Stibbe, *Lakonische Vasenmaler des sechsten Jahrhunderts v. Chr.*, Amsterdam 1972; C. Rolley, 'Le problème de l'art laconien', in *Ktema*, 2, 1977, pp. 125 ss. Sulla diffusione della ceramica laconica cfr. M. Nafissi, 'Distribution and Trade', in C.M. Stibbe, *Lakonian Mixing Bowls. A History of the Krater Lakonikos from the Seventh to the Fifth Century B.C.*, Amsterdam 1989, pp. 68 ss.; Nafissi 1991, pp. 236 ss. Per quanto riguarda la testimonianza di Alcmane, cfr. ad es. i riferimenti a oggetti preziosi nel fr. 3 Calame, vv. 51 ss.: significativa risulta anche la presenza, nei suoi componimenti, di frequenti accenni alla Lidia, che hanno verosimilmente originato la tradizione sull'origine straniera del poeta (cfr. Janni 1965-1971, I, pp. 96 ss.). Sulla poesia di Alcmane come espressione di *habrosyne* cfr. Mazzarino 1947, pp. 215 e 236.

³⁸ Sulla percentuale dei vincitori spartani nelle gare olimpiche, che risulta assai elevata fino agli inizi del VI sec. a.C., cfr. Nafissi 1991, pp. 162 ss. Il drastico calo che le liste degli olimpionici evidenziano per il periodo successivo, nel quale probabilmente si colloca la trasformazione di Sparta in uno stato-caserna, provvede a smentire decisamente l'opinione espressa in M.I. Finley, H.W. Pleket, *The Olympic Games: The First Thousand Years*, London 1976, p. 70, secondo cui proprio la militarizzazione della *polis* e l'introduzione, ad essa collegata, di un rigoroso addestramento fisico sarebbero alla base del gran numero di successi riportati nei giochi olimpici. Sui sontuosi riti funebri che sembrano caratterizzare la Sparta prelicurghea e sulla testimonianza fornita in proposito da Tyrt., fr. 5 Gentili-Prato, cfr. Nafissi 1991, pp. 277 ss.

Kurke; Phot., s.v. μετὰ Λέσβιον ψόδον)³⁹, un'indicazione senz'altro significativa in proposito viene comunque dal contemporaneo Alcmane, la cui menzione degli *andreia* è citata da Eforo a testimonianza dell'antica denominazione spartana dei sissizi (Ephor., *FGrHist* 70 F 149 = Alcman., fr. 129 Calame)⁴⁰. Un ulteriore luogo dello stesso Alcmane si rivela però efficace nel suggerire come la diversa struttura sociale si rifletta anche nella sfera della commensalità.

In un celebre frammento riportato da Ateneo, X, 416c (n. 9 Calame), il poeta, prendendo spunto dalla promessa in dono di un tripode — un oggetto che è indicativo di un ambiente aristocratico — e dalla semplice pietanza che esso è destinato a contenere, proclama la sua consonanza con il *damos* in fatto di gusti alimentari: alla pari di quello, egli predilige *ta koina*, come l'*etnos* a base di legumi, e non invece i cibi elaborati (ἢ τετυγμένον)⁴¹. Benché vari aspetti

³⁹ Che nel banchetto alla corte di Menelao descritto nel IV libro dell'*Odissea* sia ravvisabile un sissizio si trova spesso affermato nell'indagine moderna (cfr., ad es., P. von der Mühl, s.v. 'Odyssee', *RE*, Suppl., 7 (1940), p. 709; F. Kiehle, *Lakonien und Sparta*, München 1963, pp. 186 ss.; Janni 1965-1971, II, pp. 55, 100; S. West in Omero, *Odissea*, a cura di A. Heubeck e S. West, Milano 1981, p. 368; Nafissi 1991, p. 206), ma gli elementi addotti a sostegno — i contributi alimentari forniti dagli stessi commensali (vv. 620 ss.) e l'attribuzione al sovrano di una parte scelta di cibo (vv. 65-66) — non mi sembrano sufficientemente significativi per giustificare una siffatta interpretazione (in tal senso cfr. anche i dubbi espressi da A. Momigliano, recensione a Janni 1965-1971, II, in *Sesto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1980, p. 690). Sull'*eranos*, il banchetto su contribuzione, di cui il pasto in questione costituisce un tipico esempio, cfr. O. Longo, *La storia, la terra, gli uomini*, Venezia 1987, pp. 103 ss. Sulle sezioni spartane della *Telemachia* cfr. la dettagliata analisi di Janni 1965-1971, II, secondo il quale esse sarebbero state composte nella stessa *polis* laconica nel corso del VII sec. a.C.: si vedano però in proposito le osservazioni di Momigliano nella citata recensione, pp. 689 ss. Le notizie che collocano nei *syssitia* le esecuzioni citarodiche di Terpandro non sono messe in dubbio da Gostoli 1990, p. XXXVIII: diversamente cfr. M. Vetta, 'Il simposio: la monodia e il giambo', in AA.VV., *Lo spazio letterario della Grecia antica*, vol. I, t. I, Roma 1992, p. 185, il quale ritiene che esse proiettino in un passato oscuro una realtà più recente.

⁴⁰ Che i sissizi spartani fossero anticamente chiamati *andreia*, come quelli cretesi, si legge anche in Aristot., *Pol.*, II, 1272a, 2, mentre da Plut., *Apoph. Lac.*, 218d, sembrerebbe potersi desumere che tale denominazione fosse ancora in vigore nel V sec. a.C. Sulla possibilità di scorgere riferimenti ai sissizi da parte di Alcmane anche nei fr. 92 (menzione di un *aiklon*) e 131 Calame (allusione alle *synaikliai*) appare opportuna la cautela di Calame 1983, pp. 484 e 535.

⁴¹ *H^u* di v. 6 è una correzione generalmente accolta dagli editori in luogo del tramandato *oû*, che, oltre a risultare inaccettabile metricamente, crea anche difficoltà di interpretazione. Sul termine *κοινά* di v. 7, anch'esso una correzione in luogo di *καινά* del codice A di Ateneo, cfr. Calame 1983, pp. 367-368. Sul tripode come oggetto di prestigio, tipico della tradizione aristocratica, cfr. Nafissi 1991, pp. 216-217. Sull'*etnos*, pietanza semplice e poco raffinata, che non a caso, in Aristoph., *Ran.*, v. 62, caratterizza il regime alimentare di Eracle, cfr. i riferimenti richiamati da Calame 1983, pp. 365-366. Sulle implicazioni di storia sociale che l'allusione al *damos* consente di ricavare cfr. l'approfondita analisi di V. Ehrenberg, 'Der *Damos* in archaischen Sparta', in *Hermes*, 71, 1933, pp. 288 ss. Sul significato di *damos* nel frammento in questione cfr. anche W. Donlan, *Changes and Shifts in the Meaning*

del componimento risultino piuttosto problematici, a cominciare dalla sua destinazione — ma la mancanza di un menu codificato che esso sembra presupporre si adatta più a un'occasione ordinaria, come il pasto di un sissizio, che non a una cerimonia festiva —, non pare dubbio che l'affermazione di Alcmane, interprete qui di un'ideologia che, alla maniera di quella tirtaica, privilegia i valori comunitari in contrapposizione alle spinte individualistiche provenienti da alcuni settori della cittadinanza, si debba considerare polemica nei confronti di più raffinate scelte gastronomiche⁴². Se ne può allora ricavare che le pratiche nutritive di quest'epoca rispecchiano l'esistenza di una differenziazione già all'interno dello stesso ceto aristocratico: i gruppi economicamente egemoni, che praticano l'atletismo e sono probabilmente i principali destinatari del raffinato artigianato di importazione documentato dai reperti archeologici, mirano a distinguersi dagli altri nobili e dal resto del *damos* anche attraverso la ricercatezza del consumo alimentare, con l'effetto di accentuare gli squilibri in una comunità che, come la tradizione antica non manca di sottolineare (cfr. Aristot., *Pol.*, V, 1306b-37-1307a 2), era percorsa da forti tensioni sociali⁴³. Alla tendenza verso l'omogeneizzazione dei consumi che si manifesta in alcuni ambienti, quale quello a cui si rivolge il poeta, situati verosimilmente a un livello economico meno elevato, si oppone dunque un uso del sissizio come canale di ostentazione di ricchezza e di

of *Demos in the Literature of Archaic Period*, in *ParPass*, 25, 1970, p. 386, mentre l'importante testimonianza di Alcmane non è presa in considerazione da S. Cagnazzi, *Δῆμος*, in *QS*, 6, 1980, pp. 297 ss.

⁴² Per l'interpretazione del componimento cfr., tra l'altro, Calame 1983, pp. 362 ss.; S. Nannini, *Simboli e metafore nella poesia simposiale greca*, Roma 1988, pp. 19 ss.; Nafissi 1991, pp. 206 ss. Come sottolinea persuasivamente quest'ultimo, la possibilità di scelta delle pietanze che esso suggerisce non si adatta a un banchetto festivo, in cui gli alimenti dovevano essere già prescritti. Su Alcmane come interprete fedele dell'ambiente a cui si rivolge cfr. le considerazioni di Janni 1965-1971, I, pp. 86 ss. Una lettura radicalmente diversa del componimento è stata di recente avanzata da M. Pizzocaro, 'Alcmane e la gastronomia poetica', in *AION* (fil), 12, 1990, pp. 285 ss., il quale interpreta i riferimenti in esso contenuti come allusioni metaforiche al canto poetico e ai vv. 6-7 propone di ripristinare le lezioni tramandate: Alcmane proclamerebbe così la sua preferenza per le innovazioni poetiche (*καινά*), rifiutando invece i prodotti non ben congegnati dal punto di vista artistico (*οὐ τετυγμένον*). A sfavore di questa pur interessante esegesi mi sembra però deponga il fatto che sia la menzione di una pietanza poco raffinata come l'*etnos*, sia soprattutto l'accento al *damos* si accordano assai meglio con il concetto di *koinos*, che indica «ce qui est partagé par l'ensemble de la communauté des citoyens» (Calame 1983, p. 368), piuttosto che con quello di *kainos*.

⁴³ Nel passo in questione Aristotele si riferisce all'epoca della seconda guerra messenica, come è evidenziato dalla menzione di Tirteo; di una *stasis* verificatasi a Sparta in tale periodo parla anche Paus., IV, 18,3. Il ricordo di tensioni sociali nella Sparta del VII sec. a.C. emerge inoltre da alcune notizie relative al poeta Terpandro (cfr. Gostoli 1990, test. nrr. 12, 13, 14a, 14b, 15, 19, 20), mentre Tucidide, I, 18,1, sembra collocare l'esistenza di *staseis* a Sparta in un passato più lontano (cfr. Gomme 1945, pp. 130 ss.), in questo probabilmente influenzato dalla datazione alta che la tradizione antica attribuiva all'instaurazione dell'*eunomia* nella *polis* laconica.

aggregazione delle clientele perfettamente in linea con lo stile di vita della altre élites greche di quest'epoca.

L'indicazione che si desume dal nostro componimento non è del resto isolata. In un altro frammento di argomento conviviale (n. 11 Calame, in *Ath.*, IV, 11a), Alcmane rappresenta un banchetto che, per la presenza degli *artoi* e di dolci elaborati, appare certamente lontano dal codice alimentare licurgheo: il numero ristretto di invitati che l'accento alle 7 *klinai* suggerisce non sembra d'altra parte avvalorare, credo, l'ipotesi di un collegamento con una cerimonia rituale⁴⁴. Ma un'indiscutibile conferma della diversità della Sparta prelicurghea in campo alimentare è comunque fornita dal materiale iconografico: la ceramica laconica di fine VII e della prima metà del VI sec. a.C. risulta infatti significativa nell'evidenziare, con le raffigurazioni di *komoi* orgiastici e le numerose scene di banchetto di cui il ricco arredo sottolinea il carattere sfarzoso, un'ideologia della commensalità che risulta completamente estranea ai *phiditia* delle epoche successive⁴⁵.

Le conclusioni che se ne ricavano sono abbastanza chiare. Lungi dal costituire un elemento strutturale dei *sissizi*, in quanto derivate da un remoto comunismo tribale o da un'innata austerità dorica, la semplicità e l'uniformità che caratterizzano tale istituto in età classica sono il risultato di un profondo cambiamento operato nella sfera delle pratiche alimentari: un fenomeno da inquadrare evidentemente in quella svolta radicale che sembra di poter riscontrare nella società spartana verso la metà del VI sec. a.C. e che, come è suggerito dal ruolo di rilievo in essa con ogni probabilità avuto da un personaggio incluso nel novero dei sette sapienti quale l'eforo Chilone, deve essere verosimilmente legata anche all'emanazione di una normativa suntuaria⁴⁶. Alla complessiva riorganizzazione

⁴⁴ Che il frammento in questione di Alcmane, che costituisce la più antica testimonianza letteraria dell'uso di *klinai* nei banchetti greci, sia da collocare in una cerimonia rituale è sostenuto dal Calame 1983 pp. 370 ss.: sulla tendenza a riferire a occasioni del genere ogni elemento che può apparire anomalo si vedano però le giuste riserve di Nafissi 1991, pp. 215 ss. Sulle pietanze citate nel frammento, che sono costituite da pani ricoperti da grani di papavero e da dolci a base di lino e di sesamo, cfr. Calame 1983, pp. 372 ss.

⁴⁵ Sulla ceramica laconica con scene conviviali cfr. J.M. Dentzer, *Le motif du banquet couché dans le Proche-Orient et le monde grec du VII^e au IV^e siècle avant J.C.*, Rome 1982, pp. 85 ss., il quale sottolinea come non sia necessario attribuire ad esse un significato culturale o funerario, in quanto possono essere interpretate più semplicemente nell'ambito della sfera ideologica del banchetto. L'influsso della ceramografia corinzia con cui talvolta si è preteso di spiegare la sontuosità dei banchetti raffigurati sui vasi laconici (cfr. Lane 1933, pp. 157 ss.) non toglie in ogni caso che il repertorio in questione, per essere adottato dagli artigiani spartani, non dovesse essere estraneo alla cultura della società cui essi si rivolgevano. Su una statuetta bronzea della prima metà del VI sec. a.C. raffigurante un comaste, che può suggerire come l'ideologia spartana del banchetto non fosse ancora pervasa da quell'ideale della moderazione nel consumo di vino che caratterizza i *sissizi* di età classica, cfr. G. Dontas, 'ΛΑΚΩΝ ΚΩΜΑΣΤΗΣ', in *BCH*, 93, 1969, pp. 39 ss.

⁴⁶ Sul ruolo avuto dall'eforo Chilone nella storia di Sparta, che in passato è stato eccen-

della comunità spartana nel segno dell'austerità che si tende per lo più a collocare in questo periodo e che appare volta ad assicurare la compattezza del corpo civico ai fini della stabilità politica e dell'efficienza militare non poteva rimanere estraneo un settore, come quello dei consumi alimentari, che si prestava in particolar modo all'ostentazione e allo sperpero improduttivo della ricchezza da parte dei ceti dominanti. La marcata diversificazione nutritiva e l'esibizione, in alcuni *sissizi*, di cibo raffinati ed elaborati, derivanti da spese sontuose, erano infatti espressioni significative di uno stile di vita aristocratico che, oltre ad aggravare le tensioni sociali, comportava anche una notevole distrazione di risorse dagli obiettivi ora divenuti fondamentali per la *polis*, come soprattutto la preparazione militare. La tradizione riferita da Plutarco, *Lyc.*, XI, 1, che mette in relazione proprio con l'introduzione dei *phiditia* l'accecamento subito dal legislatore spartano, in quanto essa avrebbe suscitato l'ostilità degli *euporoi* più di ogni altro provvedimento licurgheo, può essere una spia efficace, al di là del valore certamente simbolico dell'episodio, della rilevanza avuta nella dinamica sociale dalle pratiche di commensalità, la cui uniformazione deve aver dunque svolto un ruolo centrale nell'ambito della 'rivoluzione' spartana di VI sec. a.C.⁴⁷.

Insomma, l'ordinamento licurgheo dei pasti in comune non è probabilmente altro che la trasformazione in chiave suntuaria, attraverso l'imposizione di un determinato regime uguale per tutti e di un nuovo modello di comportamento alimentare, di un'istituzione che, alla pari dei *sissizi* cretesi e di quelli di altre *poleis* greche, era perfettamente funzionale allo stile di vita del ceto aristocratico⁴⁸. Alcuni aspetti dei *phiditia*, quali la rigorosa procedura di cooptazione (Plut., *Lyc.*, XII, 9-11), che favorisce il perpetuarsi di cerchie elitarie, e

sivamente enfatizzato (cfr. G. Dickins, 'The Growth of the Spartan Policy', in *JHS*, 32, 1912, pp. 17 ss.; V. Ehrenberg, *Neugründer des Staates. Ein Beitrag zur Geschichte Spartas und Athens im VI Jahrhundert*, München 1925, pp. 5 ss.), mentre viene fortemente ridimensionato da chi nega l'esistenza di una svolta radicale verso la metà del VI sec. a.C. o la attribuisce esclusivamente a fattori economici (cfr. ad es., H. Stubbs, 'Spartan Austerity: A Possible Explanation', in *CQ*, 44, 1950, pp. 32 ss.), si veda ora l'equilibrata posizione di Nafissi 1991, pp. 124 ss., il quale sottolinea come vari indizi colleghino il personaggio a importanti cambiamenti intervenuti nella società spartana e sostiene persuasivamente che la sua inclusione nel novero dei sette sapienti suggerisce la presenza di una componente suntuaria nella sua azione politica. Sull'inadeguatezza di un'interpretazione in chiave puramente economica della svolta di metà VI sec. a.C. cfr. le considerazioni di A. J. Holladay, 'Spartan Austerity', in *CQ*, n.s., 27, 1977, pp. 111 ss. A un processo di trasformazione graduale, che però non esclude l'introduzione di alcuni cambiamenti in momenti specifici, pensa Finley 1981, pp. 241 ss.

⁴⁷ Sul significato simbolico dell'episodio dell'accecamento di Licurgo cfr. Piccirilli 1980, pp. XV ss.; *idem*, 'Licurgo e Alcandro. Monofthalmia e origine dell'*agoghe* spartana', in *Historia*, 30, 1981, pp. 1 ss. Di «rivoluzione del VI sec. a.C.» parla Finley 1981, pp. 244 ss.

⁴⁸ Sui *sissizi* di altre *poleis* greche cfr. la significativa testimonianza di Plat., *Leg.*, I, 636b, il quale, richiamando il caso dei Milesii, dei Beoti e dei Thurini, sottolinea come tale istituto potesse costituire un fattore di aggravamento delle *staseis*.

soprattutto l'*epaiklon*, che, con le donazioni aggiuntive di cibo, si presta particolarmente all'esibizione di ricchezza nella sfera conviviale, sembrano in effetti far trasparire l'originaria natura di tale pratica di commensalità. La consuetudine dei *plousioi*, segnalata già da Senofonte, *Lak. Pol.*, V, 3, di contribuire agli *epaikla* con un cibo estraneo alla *diaita* tradizionale quale l'*artos* credo sia del resto un sintomo eloquente di una tendenza di fondo all'uso ostentativo del pasto che risale alle radici aristocratiche dell'istituto e che la progressiva crescita della diversificazione economica nell'ambito della società spartana ha ovviamente l'effetto di accentuare⁴⁹.

5. La risposta spartana alla *tryphe* alimentare, che, pur nella sua indubbia peculiarità, appare comunque in sintonia con altre politiche suntuarie a cui è accomunata dalla presenza della componente sapienziale rappresentata da Chitone — si pensi infatti alle norme di Pittaco e di Solone sull'ubriachezza o all'austerità *diaita* soloniana dei pasti pubblici nel Pritaneo —, fornisce dunque un esempio privilegiato dell'attenzione riservata alle pratiche di commensalità dalle legislazioni arcaiche contro il lusso. Ma anche la più recente vicenda di Cleomene III, la cui lotta alla *tryphe* ha uno dei suoi cardini nella restaurazione del *kosmos* dei sissizi, non costituisce un caso isolato nel mondo greco. In un'epoca in cui, a giudicare dalla particolare fortuna avuta dal motivo della *tryphe* nel dibattito storiografico, il problema del lusso sembra di nuovo assumere una notevole rilevanza nella dinamica sociale, alcuni indizi evidenziano che il settore dei consumi alimentari ha ancora un ruolo non trascurabile nelle politiche suntuarie.

A parte qualche misura isolata menzionata dalle fonti antiche, è solo con Demetrio Falereo che ad Atene si può riscontrare un'organica legislazione suntuaria dopo quella soloniana⁵⁰: l'abolizione della *choreghia* e la sua sostituzione

⁴⁹ Che le donazioni di *artos* negli *epaikla* a cui allude Senofonte rappresentino una violazione della *diaita* tradizionale mi sembra sia suggerito anche dall'uso del verbo ἀντιπαροβαλλω, che sottolinea il carattere alternativo di questo contributo dei *plousioi*. È ben noto, del resto, che all'autore della *Lakedaimonion Politeia* non sfuggono gli elementi degenerativi riscontrabili nella società spartana del suo tempo, come è dimostrato dal dibattito cap. XIV, i cui legami con il resto dell'opera andrebbero forse ulteriormente accentuati rispetto all'opinione corrente (cfr. ad es., Luppino Manes 1988, pp. 22 ss.). La presenza di *artos* negli *epaikla* è poi segnalata da autori più tardi, quali Sfero, *FGrHist* 585 F 1, in *Ath.*, IV, 141-c-d, che attribuisce anch'egli tale contributo ai *plousioi*, e Polemone, *FHG*, III, 86, p. 143, in *Ath.*, IV, 139c, che sottolinea significativamente come le donazioni di *artos* fossero accompagnate dall'annuncio del nome del donatore. Sulle profonde contraddizioni da cui è caratterizzato il sistema spartano di età classica e sulla progressiva accentuazione delle differenze economiche tra gli *homoioi* cfr. Hodkinson 1983, pp. 239 ss.; *idem*, 'Inheritance, Marriage and Demography: Perspectives upon the Success and Decline of Classical Sparta', in Powell 1989, pp. 79 ss.

⁵⁰ A Licurgo è attribuita una legge che impediva alle donne di recarsi ai misteri eleusini sui carri, in quanto ciò aveva l'effetto di sottolineare le differenze sociali tra *plousiai* e *demotikai* ([Plut.], *vit. dec. orat.*, 842a; Ael., *var. hist.*, XIII, 24): significativa risulta

con un'*agonothesia* espletata con fondi pubblici che la documentazione epigrafica induce a collocare nel periodo del suo governo e le limitazioni che, stando a Cicerone, *de leg.*, II, 26, 66, furono da lui imposte al lusso funerario attraverso la rigida regolamentazione della conformazione dei sepolcri e l'obbligo di tenere i funerali prima dell'alba appaiono infatti funzionali a un coerente progetto politico, nel quale, secondo un'opinione consolidata, è probabile che vada inserita anche l'istituzione dei *gynaikonomoï*⁵¹. Ora, le competenze di tale magistratura, che in epoche precedenti, come si evince dalle considerazioni aristoteliche (*Pol.*, IV, 1299a, 22; 1300a, 4-8; VI, 1323a, 4-6) e da una legge siracusana di proba-

l'analogia con una misura contenuta nella *lex Oppia* del 215 a.C., che proibiva alle matrone romane l'uso dei cocchi a due cavalli in città e nelle vicinanze, se non per cerimonie religiose (Liv. XXXIV, 1,3). Arpocrasione, s.v. ἔτι χιλίας, cita, sulla base di Iperide e del comico Crobulo, un *nomos* dell'ateniese Filippide in virtù del quale le donne che si comportavano in modo indecoroso per le strade erano punite con una multa di 1.000 dracme: scarsamente fondata appare la tesi di Jacoby (*FGrHist* III b, Suppl., I, p. 340, II, p. 246), secondo cui tale *nomos*, attribuito dallo studioso a Filippide di Paiania, presupponeva già l'esistenza dei *gynaikonomoï*. Ancor più incerta risulta la cronologia di una misura attestata da alcuni scoli ad Aristoph., *Equit.*, v. 580, ove si menziona un *nomos*, fatto approvare da Kineas e da Phrinos, che proibiva ai giovani di essere *habrodiatoi* e di portare capelli lunghi. Per una possibile collocazione di questa legge in qualche momento del V sec. a.C. cfr. Mills 1984, p. 265, mentre Gomme 1945, p. 105, poco fondatamente a mio parere, arriva a metterne in dubbio l'esistenza.

⁵¹ Che Demetrio abbia abolito la *choreghia* è dimostrato dal fatto che le attestazioni epigrafiche di *choregoi* si fermano al 319 a.C. (*IG* II² 3055, 3056), mentre un'iscrizione del 306 (*IG* II² 3073) documenta una nuova forma di *choreghia* espletata da un *agonothetes* con fondi pubblici. Indicativa in tal senso è anche la visione negativa della *choreghia* come fonte di sperpero dei patrimoni che Plutarco, *de glor. Athens.*, 349b, attribuisce a Demetrio. Scarsamente fondata risulta invece la diffusa opinione secondo cui Demetrio avrebbe abolito anche la trierarchia (cfr., ad es., Ferguson 1911, p. 58; Gehrke 1978, p. 171); tale liturgia è infatti attestata ancora da un'epigrafe del 307 a.C. (*IG* II² 1491), e la mancanza di iscrizioni successive a tale data mi sembra deponga a sfavore della tesi di una sua reintroduzione con la restaurazione democratica del 307. Sulle misure relative al lusso funerario cfr. J. Kirchner, 'Das Gesetz des Demetrios von Phaleron zur Einschränkung der Gräberluxus', in *Die antike*, 15, 1939, pp. 93 ss. Da una notizia di Diog. Laert., VI, 90, secondo cui Cratete fu ripreso dagli *astynomoi* ad Atene perché indossava una raffinata veste di mussolina credo si possa poi desumere l'esistenza di una normativa suntuaria di Demetrio anche in materia di abbigliamento: l'accento che Diogene fa precedentemente ai rapporti tra il filosofo cinico e Demetrio suggerisce infatti di collocare l'episodio nel periodo di governo di quest'ultimo. Decisamente probabile, nonostante i dubbi espressi da qualche studioso (cfr. G. De Sanctis, 'Contributi alla storia ateniese dalla guerra lamiaca alla guerra cremonidea', in *Scritti minori*, Roma 1966, pp. 249 ss.), risulta l'attribuzione a Demetrio dell'istituzione dei *gynaikonomoï*: l'affermazione di Aristot., *Pol.*, IV, 1300a, 4-6, VI, 1323a, 4-6, secondo cui non si tratta di una magistratura democratica fa pensare che essa non esistesse ad Atene nel periodo di composizione della *Politica*, mentre sia Menandro (fr. 272 Körte) che Timocle (fr. 34 Kassel-Austin) sottolineano che i *gynaikonomoï* operano sulla base di un *kainos nomos*. Sulla legislazione suntuaria di Demetrio cfr. Ferguson 1911, pp. 42 ss.; Gehrke 1978, pp. 162 ss.

bile origine arcaica (Phylarch., *FGrHist* 81 F 45, in Ath., XII, 521b-c), erano limitate alla sorveglianza del comportamento delle donne, risultano ben più estese nella legislazione di Demetrio⁵². Alla consueta funzione di repressione del lusso femminile che è segnalata da Polluce, VIII, 113⁵³, vari autori menzionati in Ateneo, VI, 245a-c, consentono di aggiungere un altro significativo compito: il minuzioso controllo dei banchetti festivi, che, attraverso la verifica del numero dei convitati (fissato ad un massimo di trenta) e quindi delle spese sostenute, tende evidentemente ad impedire gli sperperi alimentari e l'uso del pasto come canale di aggregazione di clientele⁵⁴.

A giudicare dalle citazioni fatte da Ateneo, l'attribuzione di tale competenza ai *gynaikonomoi* deve essere apparsa ai contemporanei come una misura curiosa, sì da fornire ai comici una ricca serie di spunti ameni e buffoneschi. In realtà, una siffatta regolamentazione dei banchetti, che, come è suggerito da una notizia risalente alla *Iaseon politeia* di Aristotele (Heracl. Lemb., *exc. polit.*, 73) e da una norma proposta da Platone, *Leg.*, VI, 775a, costituiva con ogni probabilità un elemento presente già nelle legislazioni suntuarie più antiche, risulta tutt'altro che stravagante nel contesto dell'azione di Demetrio⁵⁵. Non sembra dubbio che

⁵² Sulla legge siracusana in cui compaiono i *gynaikonomoi* cfr. Brugnone 1992, pp. 5 ss., secondo la quale essa potrebbe essere stata introdotta verso la fine del VI sec. a.C.: dal momento che è però attestata per Siracusa un'altra legge suntuaria (Diod., XI, 38, 1-5) che, come ritiene la stessa Brugnone, risale probabilmente a un periodo ancora più antico, diventa ragionevole pensare, mi sembra, che i due *nomoi* siano da inserire in un unico contesto normativo, che si può forse identificare con quella legislazione arcaica di Diocle di cui è stata dimostrata persuasivamente l'esistenza (cfr. G. De Sanctis, 'Diocle di Siracusa', in *RivFC*, 9, 1903, pp. 435 ss.).

⁵³ Secondo Polluce, i *gynaikonomoi* punivano le donne *akosmousai* con una multa che poi pubblicizzavano trascrivendola su un platano nel Ceramico: un particolare che suggerisce la sopravvivenza, anche in epoca più recente, di quella sanzione etica, volta a suscitare il senso di vergogna dei colpevoli, che è tipica delle legislazioni suntuarie arcaiche. Alla trascrizione delle multe su un platano da parte dei *gynaikonomoi* accenna anche Esichio, s.v. *πλάτανος*. Una testimonianza sui *gynaikonomoi* ateniesi e sulla loro funzione di reprimere il lusso femminile si può poi verosimilmente ravvisare nell'allusione di Plauto, *Aul.*, vv. 598 ss., ai compiti di controllo svolti dal *praefectus mulierum* (cfr. Ferguson 1911, p. 45): è infatti probabile che l'autore latino abbia qui ripreso un riferimento del suo modello greco che era reso attuale dal dibattito contemporaneo suscitato dall'abrogazione della *lex Oppia* nel 195 a.C.

⁵⁴ Gli autori citati da Ateneo sono Linceo di Samo, Timocle (fr. 34 Kassel-Austin), Menandro (fr. 272 Körte) e Filocoro (*FGrHist* 328 F 65). L'accento, in Linceo, alla figura di un *parasitos* danneggiato dal rigido controllo che i *gynaikonomoi* esercitano sui banchetti mi sembra sottolinei in modo significativo come l'azione di tale magistratura servisse a contrastare un uso del pasto funzionale all'aggregazione di clientele.

⁵⁵ Nel passo in questione Eraclide Lembo menziona una norma di Iaso che limitava a 20, tra uomini e donne, il numero degli invitati ai banchetti nuziali e fissava per i festeggiamenti una durata massima di due giorni. Analogamente Platone stabilisce per i banchetti nuziali un numero massimo di 20 invitati tra uomini e donne, sottolineando inoltre che la spesa non deve essere sproporzionata rispetto al patrimonio posseduto: anche in questo

la normativa suntuaria di questo legislatore, di cui sono evidenti gli stretti legami con la riflessione peripatetica, sia ispirata dall'intento di ristabilire la solidarietà all'interno del corpo civico: in sintonia con le indicazioni aristoteliche a favore di una costituzione moderata, che, venendo incontro alle esigenze sia dei *gnorimoi* che del *plethos*, assicuri la *philia* e la *koinonia* tra i cittadini (cfr. *Pol.*, IV, 1295b; VI, 1308b-1309a), Demetrio mira a ricomporre le lacerazioni determinate dalle tensioni politiche e dall'accentuata diversificazione economica, eliminando quelle forme di sperpero ostentativo della ricchezza che, oltre ad essere fonte di rovina per gli abbienti, alimentavano lo scontento di ceti già danneggiati dalla restrizione censitaria della *politeia*⁵⁶. Ebbene, vari indizi spingono a pensare che un ruolo non trascurabile nel creare quella contrapposizione tra la *kataphronesis* degli *euporoi* e lo *phthonos* degli *aporoï* a cui Aristotele (*Pol.*, IV, 1295b, 22-23) fa risalire la rottura della *koinonia* civica era svolto proprio dai consumi alimentari. Il ritratto teofrasteo di un personaggio che vanta la disponibilità di un cuoco fisso a domicilio e gli affollati banchetti allestiti nella sua casa, nei quali si compiace con gli ospiti del suo *parasitos* (*Char.*, XX, 9-10), i riferimenti a pietanze raffinate in alcuni luoghi menandrei (cfr., ad es., i fr. 462 e 518 Körte) o le allusioni al lusso della mensa presenti nel *Dyskolos* (cfr. vv. 914, 916, 923), una commedia che appare incentrata su un contrasto di fondo tra un tipo di vita basata sul *ponos* e quello di chi può dedicarsi alla *scholè* e alla

caso, come in quello delle norme in materia funeraria prescritte nelle *Leggi* (cfr. Ampolo 1984, p. 95), sembra probabile che alla base della teorizzazione platonica vi sia la concreta esperienza legislativa delle *poleis* greche. Si può poi ricordare che l'esigenza di limitare la sontuosità dei banchetti nuziali è un motivo presente anche nell'ideologia dei sette sapienti (cfr. infatti una sentenza di Cleobulo riportata da Stob., IV, 541,4), di cui Demetrio, come è noto, curò una raccolta di detti.

⁵⁶ Sulla restrizione censitaria della *politeia* effettuata sotto Demetrio cfr. Diod., XVIII, 74,3. Sulla volontà di riconciliazione tra le parti che caratterizza la sua politica si veda Bodei Giglioli 1984, pp. 23 ss. Sulla probabile ispirazione peripatetica della normativa suntuaria di Demetrio cfr. tra gli altri, Ferguson 1911, pp. 42 ss.; A. Barigazzi, *La formazione spirituale di Menandro*, Torino 1965, pp. 28 ss. Particolarmente significativi in tal senso mi sembrano i due passi citati della *Politica* aristotelica, ove si sottolinea come la *koinonia* tra i cittadini sia inconciliabile con un'eccessiva polarizzazione economica, che produce *hybris* e *tryphe* negli *euporoi* e *kakourghia* negli *aporoï*: è necessario, sostiene inoltre il filosofo, venire incontro alle esigenze di entrambe le componenti della cittadinanza, impedendo tra l'altro agli *euporoi* le spese improduttive, come la *choreghia*, e tutelando gli *aporoï* dalla *hybris* dei ricchi con la previsione di pene particolarmente severe. Gli innegabili legami che le disposizioni suntuarie di Demetrio mostrano di avere con precedenti esperienze in materia, sicuramente ben note allo statista, non sono un motivo per escludere un influsso peripatetico, come ritiene Gehrke 1978, pp. 163 ss.: è anzi probabile, credo, che proprio nell'ambito della scuola peripatetica, come può essere suggerito dai numerosi riferimenti a misure contro il lusso riscontrabili nell'*Epitome* eraclidea delle *Politeiai*, vi fosse un notevole interesse per le più antiche normative suntuarie, che costituivano esempi concreti di esperimenti legislativi volti a garantire quella *koinonia* tra i cittadini a cui la riflessione aristotelica assegnava tanta importanza.

tryphe, sono spie significative di una situazione sociale in cui, all'accresciuta povertà di gran parte della popolazione — basti pensare che nel 322 più di 12.000 Ateniesi non raggiungevano il censo, per nulla elevato, di 2.000 dracme — fa riscontro la marcata diffusione di un uso ostentativo delle pratiche di commensalità⁵⁷. La stessa esistenza di una malevola e poco attendibile tradizione secondo cui Demetrio, diventato ricco, avrebbe abbandonato la sua originaria dieta a base di olive e di formaggio per assoldare il miglior cuoco di Atene e sarebbe arrivato a superare i Macedoni negli sperperi conviviali (Duris, *FGH* 76 F 10, in *Ath.*, XII, 542c; Carist., *FHG*, IV, p. 358, n. 10, in *Ath.*, XII, 542, e-f) conferma in modo eloquente come il consumo alimentare conservasse in quest'epoca la sua funzione di *status symbol* privilegiato, tanto da costituire il mezzo più efficace per caratterizzare uno stile di vita improntato al lusso e allo spreco sconsiderato⁵⁸. Non pare del resto casuale che Demetrio, stando a una testimonianza del suo avversario Democare (*FGH* 74 F 4, in *Polyb.*, XII, 13, 10), vantasse a suo merito l'abbondanza e la disponibilità a buon prezzo dei generi di prima necessità nel periodo del suo governo: la valenza destabilizzante del contrasto tra il lusso della mensa e la diffusa povertà — si pensi all'affermazione

⁵⁷ Sui *Caratteri* di Teofrasto come fonte di dati sulla società ateniese dell'epoca cfr. G. Bodei Giglioni, 'Immagini di una società. Analisi storica dei « Caratteri » di Teofrasto', in *Athenaeum*, n.s., 58, 1980, pp. 73 ss. Sulla possibilità di utilizzare in tal senso anche l'opera menandrea cfr. Bodei Giglioni 1984, pp. 13 ss. Sul tema del lusso nel *Dyskolos* cfr. D. Wiles, 'Menander's *Dyskolos* and Demetrios of Phaleron's Dilemma', in *Greece and Rome*, 31, 1984, pp. 170 ss., il quale sottolinea gli stretti legami tra la commedia e il contesto in cui si svolge l'azione di Demetrio. Significativa risulta la mezione, nel fr. 462 Körte di Menandro, del *kandaulos*, una raffinata pietanza lidia, il che può costituire un indizio del ruolo avuto, nella diffusione del lusso, dai più intensi rapporti economici con l'Oriente in conseguenza delle conquiste di Alessandro. Sulla modifica in senso censitario della costituzione ateniese effettuata nel 322 da Antipatro, che limitò i pieni diritti politici a coloro che possedevano più di 2.000 dracme, cfr. Diod., XVIII, 18,4, ove però l'indicazione numerica relativa agli esclusi dalla *politeia* (più di 22.000) va con ogni probabilità corretta sulla base di Plut., *Phoc.*, XXVIII, 7.

⁵⁸ Che la tradizione riportata da Duride e da Caristio sia scarsamente attendibile può essere mostrato sia dall'accusa rivolta da Duride a Demetrio di aver dedicato poche risorse finanziarie all'esercito e all'amministrazione dello stato, il che è smentito da altre testimonianze sul legislatore (in proposito cfr. E. Martini, s.v. 'Demetrios', *RE*, 4, 1901, col. 2822), sia inoltre dall'accenno, in Caristio, a una condizione originariamente disagiata di Demetrio, il quale invece, come è suggerito dalla carica sacerdotale ricoperta intorno al 330 a.C. dal fratello Imereo (IG, II² 410), doveva in realtà provenire da una famiglia economicamente abbiente, anche se di nobiltà non illustre. È dunque probabile che la tradizione in questione, che risulta in sintonia con una diffusa polemica contro Teofrasto e gli esponenti della sua scuola, accusati di eccessivo amore per il lusso (cfr. ad es. Hermipp., fr. 51 Wehrli, in *Ath.*, I, 21a; *Teletis reliquiae*, ed. O. Hense, pp. 40-41), sia sorta negli ambienti politici ostili a Demetrio al fine di screditare la sua azione in campo suntuario. Sull'ostilità nei confronti di Demetrio cfr. Diog. Laert., V, 76-77, il quale accenna allo *phthonos* di cui il legislatore era oggetto e riferisce che dopo la fine del suo regime i suoi nemici riversarono il loro odio nei suoi confronti sulle statue a lui dedicate.

del comico Timocle secondo cui il *gynaikonomos*, invece di controllare il numero dei invitati ai banchetti, avrebbe dovuto preoccuparsi delle *oikiai adeipnoi* (fr. n. 34 Kassel-Austin, in *Ath.*, VI, 245b) — deve aver evidentemente indotto lo statista a dedicare una cura particolare al problema dell'approvvigionamento alimentare.

È ben noto che i *gynaikonmoi* non sono un'istituzione esclusiva dell'Atene di Demetrio. Come si evince dalla documentazione epigrafica, la presenza di tale magistratura, con competenze che non sono limitate alla sorveglianza del comportamento femminile, è una caratteristica comune a numerose *poleis* greche a partire dal IV sec. a.C.⁵⁹. Ora, è per noi significativo riscontrare che, alla luce della pur frammentaria evidenza disponibile, la peculiare funzione svolta dai *gynaikonmoi* ateniesi sembra non essere isolata: una dedica dei *gynaikonmoi* di Taso, con la menzione di un *diakonos* addetto al banchetto, può risultare infatti significativa nel suggerire che alla diffusa esigenza di combattere il lusso attraverso un'apposita magistratura non è estranea la sfera delle pratiche alimentari⁶⁰.

6. Ma è tempo di tirare le fila del discorso fin qui svolto. Malgrado l'esiguità dei dati disponibili, non pare dubbio che uno dei principali bersagli delle leggi suntuarie greche sia costituito dai consumi alimentari: se del resto si considera che un interesse per tale settore è con molta probabilità da ipotizzare anche in normative di cui si ha notizia per *poleis* famose per la *tryphe* delle loro mense, come ad es. quelle ioniche, diventa verosimile pensare che la limitata documentazione a noi giunta è solo la punta di *iceberg* di una nutrita serie di misure aventi per oggetto le pratiche di commensalità⁶¹. Le linee di tendenza

⁵⁹ Per un elenco delle testimonianze epigrafiche sui *gynaikonmoi* cfr. Wehrli 1962, pp. 33 ss., a cui sono da aggiungere un'iscrizione di Tespie (P. Roesch, *Thespies et la confédération béotienne*, Paris 1965, pp. 5 ss.), una di Creta (*Inscr. Cret.*, IV, n. 252) ed una di Taso (F. Croissant-F. Salviat, 'Aphrodite gardienne des magistrats: gynéconomes de Thasos et polemarques de Thebes', in *BCH*, 90, 1966, pp. 461 ss., n. 2). Per quanto riguarda le attestazioni letterarie dei *gynaikonmoi*, Wehrli 1962, p. 33 deduce da Plut., *Sol.*, XXI, 7, l'esistenza di tale magistratura anche a Cheronea, mentre è più probabile che il biografo, nell'accennare agli *emeteroi nomoi* che prevedono la repressione del lusso da parte dei *gynaikonmoi*, si riferisca alla legislazione delle *poleis* greche in genere (cfr. Piccirilli 1977, p. 237).

⁶⁰ Per l'iscrizione di Taso cfr. J. Pouilloux, *L'histoire et le culte de Thasos*, Paris 1954, p. 408, n. 154. Scarsamente accettabile risulta la tesi seguita da Wehrli 1962, p. 36, e da Gehrke 1978, p. 169, secondo cui anche la legge suntuaria siracusana attestata da Phylarch., *FGH* 81 F 45 (in *Ath.*, XII, 521b-c) avrebbe assegnato ai *gynaikonmoi* una funzione di controllo sui banchetti: il fatto che lo storico, nel seguito del frammento citato da Ateneo, trattasse del lusso alimentare dei Sibariti non autorizza a pensare che le competenze dei *gynaikonmoi* siracusani si estendessero a tale settore.

⁶¹ Tra le *poleis* ioniche si ha notizia di normative suntuarie per Efeso (Polemon, *FHG*, III, 96, p. 147) e Mileto (Teophr., fr. 117 Wimmer), e un'indicazione in proposito si può

dell'intervento suntuario in questo campo risultano abbastanza chiare. Con l'introdurre restrizioni al consumo di vino, per gli effetti antisociali che esso è in grado di produrre con la riduzione dell'autocontrollo, il limitare la sontuosità dei banchetti e l'esibizione di cibi raffinati e costosi nelle circostanze festive e l'imporre in alcune occasioni — o addirittura quotidianamente, come a Sparta — un regime alimentare semplice e uniforme, i legislatori mirano a contrastare un uso del pasto come canale di ostentazione di lusso e di potere che, favorendo lo sperpero di ricchezza ed accentuando il divario tra i membri della comunità civica, ha effetti destabilizzanti sugli equilibri interni della *polis*. Non stupisce l'importanza assegnata ai consumi alimentari: oltre a costituire l'esempio per eccellenza di spesa improduttiva e a sottolineare in maniera particolarmente eclatante le differenziazioni economiche, il lusso della mensa era anche evidentemente uno strumento privilegiato per l'aggregazione del seguito clientelare e quindi per l'esercizio di una pratica fondamentale nella dinamica sociale quale quella del patronato, il cui ruolo nel mondo greco va certamente rivalutato rispetto all'opinione corrente⁶². L'influsso che il modello greco sembra aver chiaramente esercitato sulla legislazione suntuaria romana in tale settore — si pensi alla limitazione del numero dei convitati nei banchetti e, più in generale, alla tendenza a combattere un uso del pasto finalizzato alla formazione di clientele, che rappresenta l'elemento caratterizzante delle leggi cibarie romane del II e del I sec. a.C. — è un'ulteriore conferma della rilevanza che i problemi alimentari dovevano avere nelle normative greche.

Alla pari che nel caso delle leggi romane, non credo che alla base di misure del genere si debba presupporre, come vuole una diffusa interpretazione, una spinta democratica verso una maggiore giustizia sociale: le normative suntuarie, in vari casi ispirate da un'ideologia sapienziale della moderazione legata all'ambiente delfico, appaiono volte a garantire anzitutto la stabilità politica e quindi gli interessi dello stesso ceto dominante, la cui coesione è messa in crisi da un impiego della ricchezza che è funzionale alla competizione per il potere tra le

poi probabilmente scorgere in una testimonianza relativa a Colofone (Xenoph., fr. 3 Gentili-Prato): nel caso di Mileto, si tratta significativamente di una misura relativa al consumo di vino. In età ellenistica è attestata la presenza di *gynaikonomoi* a Mileto, Colofone marittima e a Magnesia sul Meandro (Wehrli 1962, pp. 35 ss.). Sul lusso alimentare delle *poleis* ioniche cfr. Hipp., fr. 36 Degani (Efeso); Phylarch., *FGrHist* 81 F 66 (Colofone): significativa è anche la definizione di *τρυφερά καὶ καλλιτράπεζον* data alla Ionia dal comico Callia, fr. 8 Kassel-Austin, in Ath., XII, 524f. Sulla Ionia come probabile luogo di nascita del concetto di *tryphe*, che è verosimilmente originario proprio della sfera alimentare, cfr. le persuasive argomentazioni di Nenci 1983, pp. 1020 ss.

⁶² Sul fenomeno, assai scarsamente indagato, del patronato nel mondo greco, cfr. M. I. Finley, *Politics in the Ancient World*, Cambridge 1983, pp. 39 ss., e P. Millett, *Patronage and its Avoidance in Classical Athens*, in A. Wallace-Hadrill (ed.), *Patronage in Ancient Society*, London 1981, pp. 15 ss. Sul patronato nella società spartana cfr. Hodkinson 1983, pp. 263 ss.

famiglie aristocratiche⁶³. Anche il più recente esempio di Demetrio Falereo, promotore di un regime politico di cui risulta difficile negare la natura oligarchica, sembra smentire la tesi di una tendenza fondamentalmente democratica delle legislazioni greche contro il lusso⁶⁴.

È ben nota la sostanziale inefficacia che ha caratterizzato le leggi cibarie romane. La stessa continua riproposizione di norme in materia nel II e nel I sec. a.C. e la progressiva crescita dei tetti di spesa imposti ai banchetti, che riflette verosimilmente non solo l'inflazione monetaria, ma anche il forzato adeguamento della legge all'inarrestabile espansione del lusso della mensa, appaiono infatti significativi nel sottolineare come l'evoluzione dei consumi alimentari andasse in senso completamente opposto a quello voluto dalle misure suntuarie⁶⁵. La vicenda dei sissizi spartani, che, tralignando dalle rigide disposizioni licurghie, finiscono ben presto per dare sempre più spazio all'aspetto ostentativo, suggerisce che un'analogia sorte deve essere toccata alle leggi greche sul lusso alimentare, le quali difficilmente saranno riuscite a contrastare, se non per periodi limitati, le ben più forti spinte provenienti dalle trasformazioni economiche e sociali.

⁶³ Per la tesi che ravvisa una tendenza democratica nelle normative suntuarie cfr. Mazzarino 1947, pp. 218 ss.; Pleket 1969, p. 50; Gehrke 1978, pp. 167 ss.; L. Kurke, 'The Politics of ἀβροσύνη in Archaic Greece', in *ClAnt*, 11, 1992, pp. 102 ss.; Schmitt Pantel 1992, p. 57. Per una diversa interpretazione cfr. W. Eder, 'The Political Significance of the Codification of Laws in Archaic Societies: An Unconventional Hypothesis', in K. Raafaub (ed.), *Social Struggles in Archaic Rome*, Berkeley 1986, p. 262, il quale sottolinea come le legislazioni arcaiche, compresa quella soloniana, fossero piuttosto funzionali agli interessi dell'aristocrazia dominante.

⁶⁴ La testimonianza di Plutarco, *Dem.*, X, che definisce la *katastasis* di Demetrio nominalmente oligarchica, ma di fatto monarchica, consente comunque di ricavare che la base costituzionale del suo regime era prettamente oligarchica, anche se l'ampia concentrazione di potere nelle mani dell'*epimeletes* faceva pensare a un governo di tipo assolutistico (in tal senso cfr. anche Paus., I, 25,6, che caratterizza Demetrio come un *tyrannos*). Ad ogni modo, vari elementi, tra cui la ridotta attività dell'*ekklesia* che è suggerita dall'esiguo numero di decreti epigrafici databili nel suo periodo di governo e la restrizione censitaria della *politeia* (Diod., XVIII, 74,3) mettono chiaramente in evidenza il divario esistente tra il regime di Demetrio e la tradizionale democrazia ateniese. Significativa in proposito è anche l'opera di revisione delle leggi che sulla base di alcune indicazioni delle fonti antiche (Alessi, fr. 99 Kassel-Austin, in Ath., XIII, 610e; *IG* II² 487), sembra di poter individuare dopo la restaurazione democratica del 307 a.C. L'affermazione di Strabone, IX, 1, 20, secondo cui Demetrio non avrebbe abolito la democrazia ma al contrario l'avrebbe restaurata è probabile che derivi dalla propaganda dello stesso statista, come fa pensare il riferimento straboniano ai suoi *hypomnemata*.

⁶⁵ Sui vari tetti di spesa imposti ai banchetti dalle leggi cibarie romane cfr. Gell., II, 24; Macrob., *Saturn*, III, 17: è significativo che, come si apprende da Gellio (II, 24,15), un editto della prima età imperiale portò alla ragguardevole somma di 2.000 talenti il massimo di spesa consentito nei banchetti festivi, «ut his saltem finibus luxuria efferuescentis aestus coereretur».

Abbreviazioni supplementari:

- Ampolo 1984 = C. Ampolo, 'Il lusso funerario e la città arcaica', in *AION ArchStAnt*, 6, 1984, pp. 71-102.
- Bodei Giglioni 1984 = G. Bodei Giglioni, *Menandro o la politica della convivenza. La storia attraverso i testi letterari*, Como 1984.
- Bonamente 1980 = M. Bonamente, 'Leggi suntuarie e loro motivazioni', in AA.VV., *Tra Grecia e Roma: temi antichi e metodologia moderna*, Roma 1980, pp. 67-91.
- Brugnone 1992 = A. Brugnone, 'Le leggi suntuarie di Siracusa', in *ParPass*, 47, 1992, pp. 5-24.
- Calame 1983 = C. Calame (ed.), *Alcman*, Romae 1983.
- Chrimes 1949 = K.M.T. Chrimes, *Ancient Sparta*, Manchester 1949.
- Cozzoli 1980 = U. Cozzoli, 'La *tryphe* nella interpretazione delle crisi politiche', in AA.VV., *Tra Grecia e Roma: temi antichi e metodologia moderna*, Roma 1980, pp. 133-145.
- Dunbabin 1948 = T.J. Dunbabin, *The Western Greeks*, Oxford 1948.
- Ferguson 1911 = W.S. Ferguson, *Hellenistic Athens*, London 1911.
- Finley 1981 = M.I. Finley, 'Sparta', in *Uso e abuso della storia*, trad. it., Torino 1981, pp. 241-266.
- Gehrke 1978 = H.J. Gehrke, 'Das Verhältnis von Politik und Philosophie im Wirken des Demetrios von Phaleron', in *Chiron*, 8, 1978, pp. 149-191.
- Gomme 1945 = A.W. Gomme, *A Historical Commentary on Thucydides*, I, Oxford 1945.
- Gostoli 1990 = A. Gostoli (ed.), *Terpander*, Romae 1990.
- Hodkinson 1983 = S. Hodkinson, 'Social Order and the Conflict of Values in Classical Sparta', in *Chiron*, 13, 1983, pp. 239-281.
- Homo edens* = AA.VV., *Homo edens. Regimi, miti e pratiche dell'alimentazione nella civiltà del Mediterraneo*, Milano 1989.
- Janni 1965-1971 = P. Janni, *La cultura di Sparta arcaica*, 2 voll., Roma 1965-1971.
- Lane 1933 = E.A. Lane, 'Lakonian Vase-Painting', in *BSA*, 34, 1933-1934, pp. 99-189.
- Luppino Manes 1988 = E. Luppino Manes, *Un progetto di riforma per Sparta. La 'Politeia' di Senofonte*, Milano 1988.
- Mazzarino 1947 = S. Mazzarino, *Tra Oriente e Occidente*, Firenze 1947.
- Mills 1984 = H. Mills, 'Greek Clothing Regulations: Sacred and Profane?', in *ZPE*, 55, 1984, p. 255-265.
- Murray 1983 = O. Murray, 'The *Symposion* as Social Organisation', in AA.VV., *The Greek Renaissance of the Eight Century BC: Tradition and Innovation*, Stockholm 1983, pp. 195-199.
- Murray 1983a = O. Murray, 'The Greek *Symposion* in History', in E. Gabba (a cura di), *Tria corda, Scritti in onore di A. Momigliano*, Como 1983, pp. 257-272.
- Murray 1991 = O. Murray, 'L'uomo e le forme della socialità', in J.P. Vernant (a cura di), *L'uomo greco*, Bari 1991, pp. 219-256.
- Nafissi 1991 = M. Nafissi, *La nascita del kosmos*, Napoli 1991.
- Nenci 1983 = G. Nenci, 'Trypbe e colonizzazione', in AA.VV., *Forme di contatto e processi di trasformazione nelle società antiche*, Pisa-Roma 1983, pp. 1019-1031.

- Passerini 1934 = A. Passerini, 'La *tryphe* nella storiografia ellenistica', in *StItal*, 11, 1934, pp. 35-56.
- Piccirilli 1977 = Plutarco, *La vita di Solone*, a cura di M. Manfredini e L. Piccirilli, Milano 1977.
- Piccirilli 1980 = Plutarco, *Le vite di Licurgo e di Numa*, a cura di M. Manfredini e L. Piccirilli, Milano 1980.
- Pleket 1969 = H.W. Pleket, 'The Archaic Tyrannis', in *Talanta*, 1, 1969, pp. 19-61.
- Powell 1989 = A. Powell (ed.), *Classical Sparta. Techniques Behind her Success*, London 1989.
- Reverdin 1945 = O. Reverdin, *La religion de la cité platonicienne*, Paris 1945.
- Schmitt Pantel 1992 = P. Schmitt Pantel, *La cité au banquet. Histoire des repas publics dans les cités grecques*, Rome 1992.
- Toher 1986 = M. Toher, 'The Tenth Table and the Conflict of the Orders', in K. Raaflaub (ed.), *Social Struggles in Archaic Rome*, Berkeley 1986, pp. 301-326.
- Van Compernelle 1981 = R. Van Compernelle, 'La législation aristocratique de Locres Epizéphyrienne, dite législation de Zaleukos', in *AntCl*, 50, 1981, pp. 759-769.
- Wehrli 1962 = C. Wehrli, 'Les gynéconomes', in *MusHelv*, 19, 1962, pp. 33-38.
- Will 1955 = E. Will, *Korinthiaka*, Paris 1955.

R. ROBERT, Rites de protection et de défense. A propos des ossements d'un chien découverts au pied du rempart de Paestum.

In a test excavation carried out in 1991 in the northern bastion of the Porta Marina in Paestum, the bones of a large male dog were brought to light. It had been buried contemporaneously with the filling up of a pit cut into the travertine bank, probably at the same time that the door was built. The burial is therefore dated to the first years of the Latin colony. The absence of other organic remains rules out the hypothesis that it was a refuse pit. One must conclude that we are dealing here with a rite connected to the foundation of a key element of Paestum's defenses.

An examination of Greek and Latin sources shows that, while blood-shedding sacrifices apparently were not a part of Roman rites of sacrifice, dog sacrifices, on the other hand, are attested on occasion of ceremonies aiming at the restoration of the cohesion of a threatened social group, and generally addressing themselves to deities who guaranteed the security of this group, *i.e.* frontier-guarding or warlike gods. Thus, in Rome, the *Lares Praestites* or Faunus, in honor of whom a dog was sacrificed at the end of the *Lupercalia* ceremonies, are often represented in the company of this animal. In Sicily, one remarks the presence of several dog-accompanied heroes: Adranon, Crimisos, maybe Diomedes, whose weapons were kept in the temple of Athena in Luceria. In the latter sanctuary, more specifically, dogs protected Greeks against the Barbarians. This protecting function would seem to justify the presence in Paestum of a rite involving the burial of a dog at the same time that the colony still had reason to fear revolts of the Sabellian or Lucanian-Greek populations.

A. M. D'ONOFRIO, Le trasformazioni del costume funerario ateniese nella necropoli pre-soloniana del Kerameikos.

The Proto-Attic necropolis of the Kerameikos has been described by scholars as an agglomeration of chaotically superimposed burials, closely packed together because of shortage of space. Accordingly, no attempt has been made to reveal the criteria underlying their spatial organization. The author, through a general re-examination of the components of the Proto-Attic burial ritual, shows that the continuous stratification of the funerary infrastructures of this cemetery is a consequence of the very nature of these structures, ephemeral sites of lavish funerary ceremonies, deliberately re-enacted *in situ* within the individual plots even at a few years' distance.

The author also stresses the importance that wine consumption must have had in the course of the funerary rites, on the grounds both of the specific destination of craters as *semata* and of the presence of the *ampelos* among the charred

material of the *pyrai*, of the offering trenches and of the offering places. Finally, she indicates the weak points in the interpretation of the built tombs as imitations of *oikoi*, and suggests instead that they could have had the function of a ritual platform, a sort of altar, in keeping with the marked heroic connotations of these burials (also expressed by their selectiveness, as other scholars have observed, with regard both to the number and to the sex—mainly male—of the deceased).

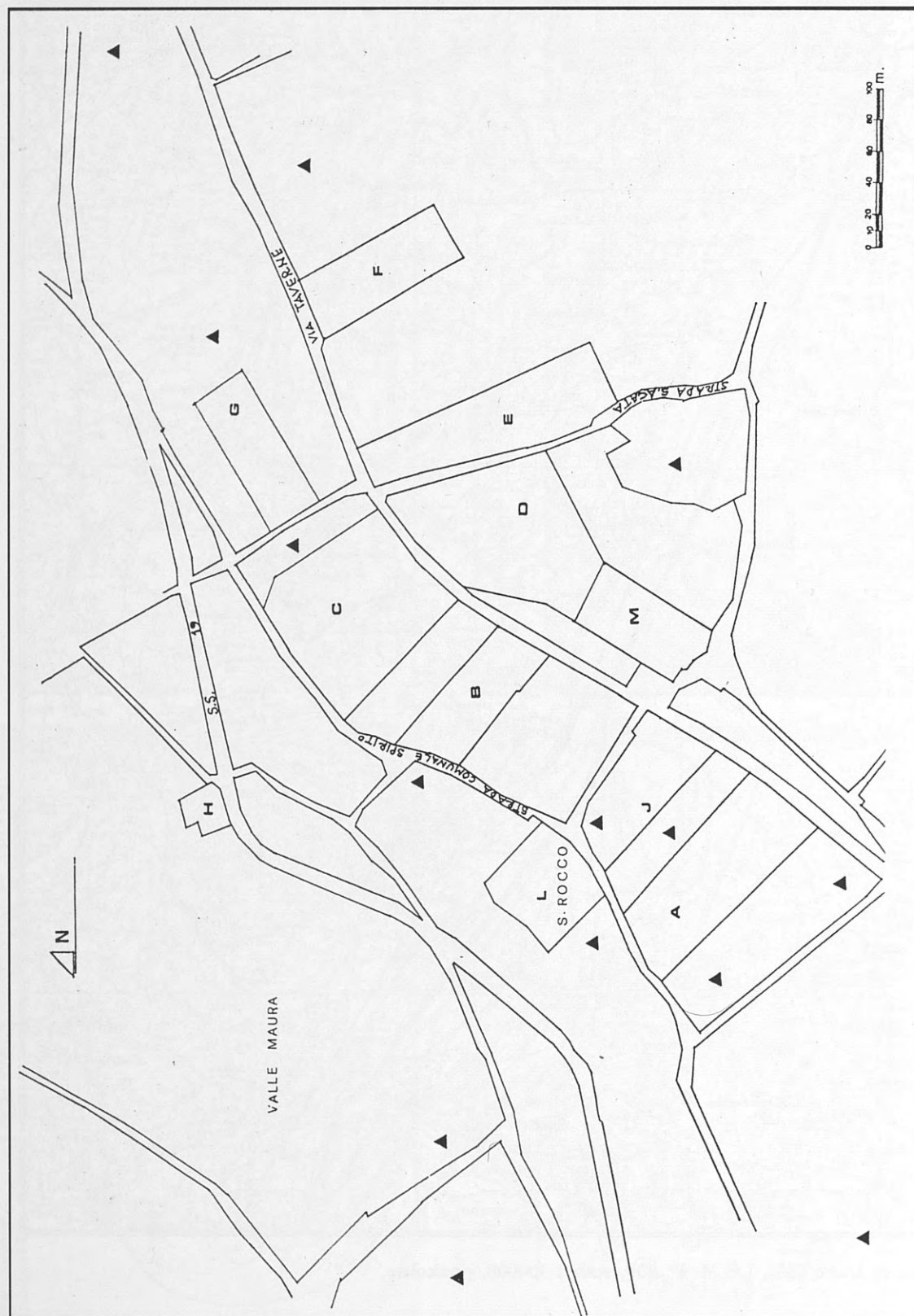
L. GALLO, Le leggi sumtuarie greche e l'alimentazione.

An examination of the little evidence we have on Greek sumptuary laws shows that, in the Greek as in the Roman world, these laws, both in the Archaic period and in later times, were also concerned with alimentary practices, an important vehicle, among the aristocracy, for the ostentatious use of wealth and for drawing a following of *clientes*. Greek legislators imposed restrictions on wine consumption, as the unrestrained behavior induced by drunkenness had the effect of emphasizing the superiority of the aristocrat within the community. They also attempted to limit the sumptuousness of banquets and the exhibition of refined and expensive food on festive occasions which, by favoring the squandering of wealth and stressing social differences, has destabilizing consequences on the stability of the *polis*. The peculiar organization of the Spartan *sysitia*, with their simple and uniform regime, can be interpreted as the result of a transformation in a sumptuary key of the earlier practice of commensality, reflecting the life style of the Greek aristocracies of the Archaic period, as the data at our disposition show.

P. CILLO, La 'cetra di Tamiri': tra mito e realtà musicale.

During the V century, the myth of Thamyras enjoyed a great popularity, as is borne out by the Sophoclean tragedy *Thamyras*, which has reached us in a fragmentary state, and also by numerous paintings on vases, all datable to the same, rather short period, unlike the literary sources, which span several centuries.

On figured vases of the last three decades of the V century B.C., the figure of Thamyras is gradually stripped of its Thracian connotations, in favor of an assimilation to the iconography of Athenian musicians, characterized by a *organon* which is known as «Thamyras chitara». This instrument is smaller and therefore less unwieldy than the great *kithara*, and has oryx-horn arms instead of wooden ones. It was certainly played during the Attic musical competitions, the most important of which were celebrated during the Pan-Athenian festivals, and is represented in the hands of young, beardless individuals, which suggests that



Sala Consilina. Necropoli S. Rocco. A, B, C...: vecchi scavi. ▲ : scavi dagli anni '70.

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI SETTEMBRE MCMXCIV
NELLO STABILIMENTO «ARTE TIPOGRAFICA» S.A.S.
S. BIAGIO DEI LIBRAI - NAPOLI